Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Giovedì 29 Agosto — Numero 206

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

R. ORDINE CIVILE DI SAVOIA

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del R. Ordine Civile di Savoia, ha, con decreto del 26 agosto corrente, nominato Consigliere dello stesso Ordine S. E. il cav. Gaspare Finali, Senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE.

Nell'articolo 110 del Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, sull'emigrazione, pubblicato nel n. 193 di questa *Gazzetta*, in data 13 corrente agosto, dove è indicato che lo spazio da assegnarsi ad ogni emigrante o persona ricoverata nelle infermerie di bordo non dovrà essere minore di metri cubi 8,50, deve leggersi invece: metri cubi 3,50.

Il Numero 399 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Vedute le leggi 6 agosto 1891, n. 483, 3 febbraio 1891, n. 50, e 9 giugno 1901, n. 204;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto del 6 gennaio 1895, n. 4, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

È abrogata qualunque disposizione non conforme a quelle dell'annesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

L. WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

TITOLO I.

Importazione-Transito-Esportazione e Deposito.

CAPITOLO I.

Importazione.

Art. 1.

Divieto d'importazione dei sali per uso privato.

A termini dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, dell'articolo 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e della legge 28 luglio 1895, n. 456, la importazione del sale comune (cloruro

di sodio) e di ogni miscela di sali solubili contenente il cloruro di sodio in proporzione superiore al 25 per cento, è riservata allo Stato in tutto il suo territorio, eccettochè nelle isole non soggette a privativa.

È fatta eccezione per quanto dispone la legge del 9 giugno 1901, n. 204, a favore dei fabbricanti cui è o sarà concesso il sale a prezzo di costo.

Questi potranno importare direttamente dalla Sicilia nel continente il sale necessario alle loro industrie, purchè il sale stesso sia stato prodotto nell'isola, ed ivi sia stato sofisticato a spese del richiedente.

Oltre le disposizioni speciali impartite col presente Regolamento, ai sali sofisticati importati dalla Sicilia sono applicabili tutte le norme che riguardano l'uso ed il movimento dei sali venduti a prezzo di eccezione dallo Stato.

Art. 2.

Porti destinati agli approdi.

Tranne i casi di forza maggiore, i bastimenti carichi, in tutto od in parte, di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero, potranno approdare per fare operazioni di commercio nei soli porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani e Venezia.

I bastimenti carichi, in tutto o in parte, di sale potranno approdare liberamente nei porti della Sicilia, della Sardegna e delle altre isole, dove è ammessa l'importazione del genere.

Potranno altresì approdare nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli, Savona e Venezia per fare operazioni di carico e scarico di merci, purchè siano di portata non inferiore a 250 tonnellate.

La loro fermata in questi porti non dovrà prolungarsi più di tre giorni senza uno speciale permesso scritto del direttore della dogana, il quale, durante tutto il tempo dell'ancoraggio, provvederà ad impedire qualsiasi sbarco di sale, mantenendo a bordo l'occorrente numero di guardie a spese del capitano marittimo.

I legni carichi, in tutto od in parte, di sale non potranno approdare in alcun altro porto, se non nei casi di forza maggiore, od in quelli previsti dal seguente capitolo IV per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale e di tabacchi per conto dello Stato dovranno approdare ai porti indicati dall'Amministrazione.

I bastimenti carichi di sale sofisticato, destinati agli industriali, di cui all'articolo 1, dovranno avere una portata non inferiore alle 50 tonnellate, e non potranno approdare se non nei porti che volta per volta saranno autorizzati od indicati dall'Amministrazione; ed il sale vi potrà essere caricato alla rinfusa.

Art. 3.

Giustificazione d'approdo per forza maggiore.

I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati presso le competenti autorità.

Art. 4.

Presentazione dell'atto comprovante la forza maggiore.

I capitani di bastimenti saranno tenuti a presentare alle dogane, insieme al manifesto prescritto dall'articolo 7 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397, una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Se le deposizioni giudiziarie non potessero essere fatte prima del termine di quattro ore, prefisso per la presentazione del manifesto alla dogana, i capitani dovranno dichiararlo sul manifesto, ed adempiere alla mancata formalità nel termine che verrà stabilito dal capo della dogana.

Art. 5.

Permanenza nei porti non autorizzati per gli approdi.

Ai bastimenti carichi di sale o di tabacco, che entrassero in porti non autorizzati per gli approdi, è vietato di fare operazioni di carico e scarico.

Durante la loro permanenza in porto saranno vigilati dalle guardie, tenute a bordo a spese del capitano.

Art. 6.

Provviste di bordo e cautele per esse.

Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo, proporzionatamente al bisogno dell'equipaggio, o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico, e verranno specificate in qualità e quantità a peso netto e reale.

I manifesti che non contenessero la particolareggiata nota delle qualità e quantità dei generi di privativa costituenti la provvista di bordo saranno respinti.

Gli agenti doganali, visitando il bastimento, verificheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo, e, constatatane la perfetta corrispondenza colle indicazioni del manifesto, le suggelleranno chiudendole in luogo sicuro del bastimento, per riconsegnarle solo all'atto della partenza.

Se tale cautela non si credesse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate in dogana, senza alcun diritto di magazzinaggio.

Art. 7.

Partenza dai porti dopo l'approdo non autorizzato.

I capitani che entrassero in porti non aperti ai legni con carico di generi di privativa, non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima di aver ottenuto dalla dogana la bolletta di cauzione dei generi di privativa che hanno a bordo. La bolletta a cauzione potrà essere rilasciata in base al peso risultante dalla polizza di carico, piombando il boccaporto del bastimento. Se il capitano si rifiutasse di prestare la cauzione, il bastimento sarà respinto all'estero.

Se l'approdo avvenisse per forza maggiore, per i bastimenti di portata superiore a 50 tonnellate basterà il lasciapassare in luogo della bolletta di cauzione.

CAPITOLO II.

Sbarco.

Art. 8.

Assistenza allo sbarco ed al trasbordo.

Lo sbarco del sale e del tabacco si farà con permesso della dogana, e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistono altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

Le stesse formalità dovranno essere osservate per il trasbordo.

Art. 9.

Differenze nel carico.

Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più od in meno nel numero dei colli di tabacco che formano il carico, o nel sale una differenza in più od in meno maggiore del 2 per cento, ne sarà fatto processo verbale dagli agenti delle gabelle, e vi si uniranno, in copia autentica, tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

Art. 10.

Prove delle sofferte avarie.

Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore o da avarie sofferte nel viaggio, il capo dell'ufficio potrà sospendere la compilazione del processo verbale.

In tal caso i capitani presenteranno, oltre alle carte comprovanti la sofferta avaria, o l'avvenuto getto del sale in mare, anche la copia autentica della deposizione fatta al giudice competente prima di cominciare lo sbarco.

Le Intendenze, alle quali gli uffici dipendenti comunicheranno le prove della predetta mancanza, potranno, nulla ostando, autorizzare lo scarico sul relativo registro, e nei casi dubbî provocheranno le disposizioni del Ministero.

CAPITOLO III.

Sdoganamento dei tabacchi per uso personale e dei sali sofisticati per uso industriale.

Art. 11.

Sdoganamento dei tabacchi da importarsi per uso personale e dei sali sofisticati per uso industriale.

L'importazione di tabacchi fabbricati, permessa per solo uso personale, si concede per le quantità stabilite dalle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, sotto le condizioni ivi espresse.

Le bollette di entrata saranno emesse a favore di chi ne fece richiesta.

Nella bolletta saranno indicati il luogo di destinazione, il tempo e lo stradale per giungervi.

È ammessa la spedizione dei tabacchi fabbricati ad uso personale da una ad altra dogana aperta al deposito in diretta custodia.

Tale spedizione sarà autorizzata direttamente dalla dogana, senza che occorra il permesso dell'Autorità superiore; dovrà però essere accompagnata da bolletta a cauzione, sopra dichiarazione, e senza esenzione di visita.

Il diritto fisso di L. 2 per tonnellata stabilito dalla legge del 9 giugno 1901, n. 204, per il sale sofisticato proveniente dalla Sicilia sarà pagato all'atto dell'importazione nel continente.

La relativa bolletta di riscossione, che sarà rilasciata dopo questo pagamento, sostituirà a tutti gli effetti la bolletta di vendita o di legittimazione di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.

Nella bolletta saranno indicati: il nome e cognome del fabbricante che importa il sale ed al quale è destinato, il luogo di destinazione, il tempo e lo stradale per giungervi.

Il trasporto per terra dovrà essere fatto in sacchi piombati od in vagoni chiusi e piombati dalla dogana del porto di arrivo.

CAPITOLO IV.

Transito.

Art. 12.

Autorizzazione pel transito.

Per il transito dei tabacchi occorre il permesso dell'Intendenza di finanza della provincia ove trovasi la dogana autorizzata per la quale si immettono.

Le sole dogane di 1° ordine e del 2° ordine, 1ª classe, sulla frontiera di mare e di terra, possono ammettere tabacchi in transito. La loro uscita dalla linea doganale, dopo avere attraversato il territorio dello Stato, è permessa per le sole dogane di *Modane, Ventimiglia, Chiasso, Luino, Ala, Pontebba, Udine, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova, Savona, Catania, Messina* e *Palermo.*

Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi in transito la dogana di Tirano, per i soli tabacchi non lavorati, quella di Arona per i tabacchi che escono pel Lago Maggiore sui piroscafi.

L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare sarà permessa soltanto sui bastimenti d'una portata maggiore di 100 tonnellate.

Art. 13.

Transito dei campioni.

Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine della 1ª e 2ª classe, possono permettere, mediante cauzione, il transito di campioni di tabacchi, e dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori a traverso lo Stato, purchè, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una dogana appartenente alle classi suindicate.

Art. 14.

Transito dei sali.

La concessione del permesso per il transito dei sali a traverso lo Stato è data dal Ministero delle Finanze.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i cali ordinari, detti di strada, avuto riguardo alla distanza ed alla qualità delle vie da percorrere. S'indicheranno parimenti le dogane per le quali il sale dovrà passare nell'entrata e nell'uscita. In questi casi il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, aventi la cucitura all'interno e fatta in modo da escludere qualsiasi probabilità di estrazione del genere.

Per detti transiti il Ministero può stabilire altre cautele e formalità, esigendo la guarentigia di un deposito per la osservanza delle cautele imposte e per il pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi abusi, potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni in corso.

Art. 15.

Garanzie per le bollette di cauzione.

Le garanzie da offrirsi per ottenere le bollette di cauzione per il transito dei generi di privativa, o per il passaggio dei tabacchi da una dogana ad un'altra, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'articolo 24 della legge 15 giugno 1865, n. 2397.

Tali cauzioni saranno date o con somma depositata in contanti o con rendita dello Stato, o con deposito di buoni del tesoro a lunga scadenza, ovvero mediante malleveria di persona che il ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca accettabile.

Sono dispensate dall'obbligo di dare cauzione le Società autorizzate all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato.

Art. 16.

Visita obbligatoria alle spedizioni in transito e da una dogana ad altra.

Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito o da una dogana all'altra potrà essere fatta con esenzione di visita, quand'anche il trasporto si effettuasse col mezzo della strada ferrata.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto della legge doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

Art. 17.

Uscita dei generi di privativa in transito.

L'uscita dei generi di privativa in transito non potrà farsi da una dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

Nel caso quindi che i generi siano presentati ad altro ufficio, questo li tratterrà in deposito, riferendone subito all'Intendenza per le occorrenti determinazioni.

CAPITOLO V.

Deposito, esportazione, circolazione, cabotaggio.

Art. 18.

Ammissione e collocamento dei tabacchi in deposito.

Nei soli porti indicati all'articolo 2 si potranno ammettere tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini, sotto la diretta custodia della dogana, tenuti separati dalle altre merci.

Art. 19.

Esportazione di tabacchi nazionali in foglia.

L'esportazione dei tabacchi nazionali in foglia si farà solamente col mezzo delle dogane indicate all'articolo 12.

L'uscita di tabacchi per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonnellate.

Art. 20.

Trasporto di tabacchi esteri.

Il trasporto dei tabacchi che s'immettono dall'estero per uso

personale deve farsi in cassette o pacchi col sigillo o bollo a piombo della dogana, da conservarsi fino alla destinazione, quando la quantità superi un chilogramma.

In difetto di ciò, non sarà ritenuta valida a legittimare il genere la bolletta emessa a termini dell'articolo 11 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397.

Art. 21.

Intestazione e durata della validità della bolletta per tabacchi esteri.

La bolletta comprovante il pagamento dei diritti di confine pei tabacchi esteri, immessi per uso personale, intestata al nome di chi ha fatta la richiesta, deve indicare, quando ne sia il caso, la persona che li trasporta.

Non sarà valida la bolletta intestata ad altro nome, o per la quale fosse scaduto un mese dalla sua data, pei tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, o fossero scaduti sei mesi, pei tabacchi introdotti in quantità maggiore.

Art. 22.

Tabacchi e sali nazionali trasportati fra i diversi stabilimenti, uffici ed esercizi delle privative.

I sali ed i tabacchi che si spediscono fra i diversi stabilimenti di produzione, i magazzini di deposito o di vendita e gli spacci all'ingrosso, e dai magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso alle rivendite, dovranno, nel loro percorso, essere accompagnati dalla bolletta di spedizione o di vendita, secondo i casi contemplati dalle vigenti disposizioni.

Le bollette stesse terranno le veci di quelle prescritte dagli articoli 13 e 14 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative, per coprire il genere nei luoghi di deposito o di vendita, senza limite di prescrizione; ma non potranno servire per iscopo diverso da quello pel quale furono emesse, nè varranno a legittimare i generi che fossero trasportati o tenuti altrove che in detti luoghi.

Art. 23.

Bollette pel trasporto di sali e tabacchi nazionali.

Pei sali e tabacchi nazionali, acquistati per proprio uso dai privati, in quantità vincolata a documenti, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative, sarà data una bolletta di legittimazione, che accompagnerà il genere fino al luogo di destinazione, e che ne legittimerà il deposito nel luogo stesso.

La bolletta dovrà essere intestata a nome di chi acquista e deve tenere il genere, e nel caso che la persona che acquistasse e dovesse trasportare il genere fosse diversa da quella che lo dovesse tenere, la bolletta dovrà indicare il nome dell'acquisitore coll'indicazione della persona per la quale è acquistato. Una bolletta intestata ad altro nome non potrà servire a giustificazione del trasporto o del deposito del genere.

Art. 24.

Spedizione di tabacchi nel Regno con pacchi postali.

È ammessa la spedizione di tabacchi nazionali, per mezzo di pacchi postali da un punto all'altro del Regno; ma, qualunque sia la quantità del genere così trasportato, dovrà essere accompagnata dalla bolletta di legittimazione, emessa in armonia coll'articolo 14 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397.

Art. 25.

Formalità nella emissione delle bollette di legittimazione.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente dal magazziniere di deposito, da quello di vendita e dallo spacciatore all'ingrosso al pubblico, nei casi determinati dal Ministero delle Finanze, sarà rilasciata all'acquirente bolletta di vendita che terrà luogo a tutti gli effetti di quella di legittimazione, colle speciali indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 23 a tergo della bolletta stessa. Il magazziniere o lo spacciatore vi apporrà la sua firma ed il timbro di ufficio.

Pei sali o tabacchi venduti dai rivenditori, la bolletta di legittimazione sarà data o dalla dogana o dal magazziniere di vendita o dallo spacciatore all'ingrosso più vicini, dietro presentazione del certificato emesso dal rivenditore presso il quale sono stati acquistati i generi. Con decreto Ministeriale si potranno autorizzare altri uffici a dare tali bollette.

Prima di consegnare la bolletta sarà accertato, che i generi esistono presso chi ne fa domanda, che sono provenienti dalla Regìa dello Stato, e che i sali raffinati ed i tabacchi trovansi involti e custoditi nel modo e nello stato in cui si vendono dall'Amministrazione.

Art. 26.

Termine pel trasporto dei sali e tabacchi.

Nella bolletta di vendita o di legittimazione che si consegna in conformità alle precedenti disposizioni pei sali e pei tabacchi nazionali, sarà indicato il luogo di destinazione ed il termine realmente necessario per giungervi, avuto riguardo alle strade da percorrersi ed ai mezzi di trasporto. In detta bolletta si indicherà, pei sali, pure il termine durante il quale essa varrà per deposito; termine che non potrà mai eccedere i quattro mesi, compreso il tempo fissato pel trasporto.

Quando venisse dimostrato in modo assoluto che per usufruire dei benefici concessi col citato 2° comma dell'articolo 1 si rendesse necessario per un fabbricante importare dalla Sicilia una quantità di sale maggiore del presumibile consumo di quattro mesi, sarà in facoltà del Ministero di autorizzare la emissione di una speciale bolletta di legittimazione per la quantità eccedente, con riferimento alla bolletta di entrata, sulla quale verrà presa apposita annotazione.

Art. 27.

Trasporto dei sali e tabacchi nazionali dal luogo di deposito.

Il possessore dei sali e dei tabacchi nazionali, il quale da un luogo volesse trasportarli ad un altro, dovrà farne domanda al prossimo ufficio autorizzato a rilasciare la suddetta bolletta, presentando la bolletta di vendita o di circolazione o di deposito che copre i generi.

L'ufficio suddetto, se nulla si oppone, renderà valida la bolletta segnandovi la nuova destinazione, fissando il termine del trasporto, la qualità e la quantità del genere, e, trattandosi di sali, il termine per cui la bolletta sarà valida al successivo deposito.

Mancando sul luogo, od in prossimità, una dogana, un magazzino di vendita, od uno spaccio all'ingrosso, l'autorizzazione potrà essere data da un ispettore, sotto-ispettore od ufficiale delle guardie di finanza.

Il permesso del trasporto sarà negato qualora il termine della validità della bolletta fosse scaduto.

Art. 28.

Trasporto di sale e tabacco suddivisi in diverse partite.

Se una parte dei generi coperti dall'originale bolletta rimane in deposito, ed un'altra parte dev'essere trasportata, occorrerà stabilire sulla bolletta originale le rimanenze del genere, e rilasciare pei generi destinati altrove un'altra bolletta di legittimazione con riferimento alla prima.

In caso di successivi trasporti si ripeterà il procedimento indicato in questo e nel precedente articolo.

Art. 29.

Spedizione di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Sono sottoposti a bolletta di cauzione i sali che dalla Sicilia e dalla Sardegna si spediscono nelle altre isole e nel continente. All'atto dell'imbarco i sali devono essere pesati, e le relative risultanze riportate sulle bollette a cauzione.

Quando non potesse effettuarsi la materiale pesatura, i sali dovranno essere assicurati nella stiva mediante chiusura e suggellamento dei boccaporti, e di tutte le altre comunicazioni con la stiva.

La cauzione dovrà essere data per il prezzo di vendita, secondo le tariffe, e per le multe.

Le dogane della Sicilia e della Sardegna non potranno rila-

sciare le bollette di cauzione senza il permesso del Ministero.

Per la spedizione dalla Sicilia nel continente di sali sofisticati ad uso industriale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, la dogana di partenza rilascerà la bolletta a cauzione, in base al preavviso che le sarà dato dalla Intendenza di finanza in seguito al permesso ricevuto dal Ministero, e dopo la presentazione del certificato di eseguita sofisticazione rilasciato dal funzionario delegato ad assistervi.

La cauzione per i detti sali dovrà essere dàta per il prezzo di costo al quale li cederebbe il monopolio, giusta il decreto Ministeriale 1° marzo 1899 (disposizione n. 30 del Bollettino ufficiale del 1899), od a quello che venisse in seguito determinato nella località più vicina al posto destinato allo sbarco.

Art. 30.

Cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia.

È soggetto a bolletta di cauzione il trasporto in cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati nell'articolo 2.

Art. 31.

Cabotaggio di tabacchi nazionali lavorati.

I tabacchi lavorati, che vanno in cabotaggio fra i varî porti del Regno, dovranno trovarsi nei pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali.

Saranno inoltre detti tabacchi, se acquistati da particolari, accompagnati dalla bolletta di legittimazione, che si darà nei modi prescritti dai precedenti articoli, e dal lascia-passare che al momento dell'imbarco dovrà riportare il *visto imbarcare.*

Non hanno bisogno di recapito doganale, anche per mare, i tabacchi nazionali che i viaggiatori portano seco in quantità non superiore a due chilogrammi.

Art. 32.

Vietata circolazione dei sali lungo il confine.

Non è permessa la circolazione dei sali con barche lungo il lido del mare e nei laghi e fiumi, che siano in tutto od in parte compresi nella zona di vigilanza doganale, tranne il caso di trasporto per servizio dell'Amministrazione delle privative, e dei magazzini di vendita, spacci all'ingrosso o rivendite. In tali casi il trasporto dovrà essere fatto in sacchi piombati, ed accompagnati dai regolari recapiti doganali.

Art. 33.

Piombatura di colli per la spedizione dei tabacchi.

I colli che contengono tabacchi che si spediscono in cabotaggio, o tabacchi esteri o nazionali che si levano dai depositi doganali, o che escono dai porti senza essere stati scaricati, o che furono trasbordati, dovranno essere piombati dalle dogane. Questa operazione, pei soli tabacchi spediti in cabotaggio, è eseguita dalle dogane solo quando a ciò non provvidero le manifatture o i magazzini di deposito.

In questi due ultimi casi, sulla domanda del capitano o dello speditore, il piombamento dovrà essere applicato a bordo dei bastimenti, o sopra i singoli colli, o colla chiusura dei boccaporti secondo le circostanze.

Se i tabacchi sono esteri si darà la bolletta di cauzione, qualunque sia la portata del bastimento sul quale sono caricati.

CAPITOLO VI.

Deposito del sale nella Sicilia.

Art. 34.

Permesso per i depositi.

I permessi che gl'intendenti di finanza daranno, a norma dell'articolo 17 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397, pei depositi di sale nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, Catania e Messina e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, saranno accordati sopra domanda in carta da bollo ed indicante:

1° il nome, cognome e domicilio del richiedente;

2° il luogo ove intende di tenere il deposito;

3° la quantità massima nel sale che crede tenere in deposito.

Tali permessi non saranno concessi a chi fosse stato condannato per contrabbando, se non passati cinque anni dopo scontata od estinta la pena.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire al contrabbando, o s'intenda stabilirlo presso il lido del mare.

Il permesso, che durerà un anno e potrà rinnovarsi, sarà dato in iscritto e conterrà le prescrizioni atte ad impedire le estrazioni furtive.

Decaderà immediatamente dal permesso di deposito chi fosse condannato ad una multa maggiore di lire trecento per contravvenzione alla legge sulle privative.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate di ferro.

I sali che si rinvenissero ammassati, od altrimenti tenuti in luoghi aperti, saranno considerati come depositi clandestini, e saranno considerati tali quelli tenuti in luoghi chiusi, ancorchè muniti di permesso, ogni qual volta fosse stata fatta nei medesimi qualche nuova apertura, o fossero state tolte le grate o barre di ferro alle finestre.

Art. 35.

Registro del deposito.

Presso l'ufficio doganale, od, in mancanza di questo, presso il più vicino posto di osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità di sali accordate pel deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti uffici o posti tutti i movimenti di entrata e di uscita del sale per le annotazioni sui registri. Nella denuncia d'uscita sarà indicata la destinazione del sale.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, i quali avranno sempre il diritto di verificare lo stato dei depositi, secondo gli ordini ricevuti dai loro capi rispettivi.

TITOLO II.

Estrazione e depurazione del sale

Art. 36.

Sorgenti e miniere salifere.

Le sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere, che in qualche terreno venissero scoperte, dovranno dal proprietario o dal conduttore del fondo o da chi li rappresenta, essere tosto denunciate all'intendente di finanza, o al magazziniere delle privative, o alle guardie di finanza.

L'intendente di finanza, appena ricevutone l'avviso, direttamente come sopra, oppure dai suddetti agenti, disporrà per la vigilanza delle sorgenti salse o miniere salifere denunciate, e farà procedere, ove occorra, all'otturamento delle polle e dei pozzi d'acqua salsa, od a rendere impossibile l'uso delle acque e l'accesso alle miniere nel modo che crederà più confacente allo scopo.

La spesa delle opere occorrenti andrà a carico di chi avesse omesso di fare la denuncia suddetta, o avesse fatto scavi abusivi, senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso a termini della legge sulle privative 15 giugno 1865, n. 2397.

Art. 37.

Norme per la concessione di attingere acque salse.

È vietato, senza permesso dell'intendente di finanza, di attingere acque dalle polle o sorgenti salse. L'intendente di finanza potrà concedere permessi soltanto quando ne venga fatta domanda da chi provi di averne bisogno per uso terapeutico, e in quella quantità che per tal uso potesse occorrere.

L'estrazione delle terre salifere dalle sorgenti, dalle polle o pozzi di acqua salsa potrà essere ammessa per emendamenti di terreni dai comandanti locali delle guardie di finanza, quando si

tratti di terreni sui quali questi possono esercitare immediata vigilanza.

In caso diverso il permesso dovrà essere accordato dalla Intendenza di finanza, la quale, ove occorra, potrà richiedere all'uopo un certificato del Comizio agrario portante l'indicazione della località ed estensione del terreno da emendare.

I permessi suindicati saranno rilasciati per un tempo limitato, e quando non vi siano motivi di temere che possano essere causa di abusi a danno della finanza.

Chi intende attingere acqua dal mare per usi di igiene o per altri scopi non dannosi al monopolio, deve presentare ai comandanti locali della guardia di finanza una dichiarazione, vidimata dal sindaco del Comune ove intende far uso dell'acqua, indicando quale esso debba essere.

I comandanti della guardia di finanza prendono nota delle dichiarazioni loro pervenute e le restituiscono agli interessati munite della data e del timbro d'ufficio: essi hanno pure la facoltà, specie se trattasi di quantità rilevanti, di controllare, col mezzo dei loro agenti, l'uso in esse dichiarato.

Non occorrerà alcun permesso per l'estrazione delle sabbie od arene dal mare, destinate ad uso di fabbricazione di case, di manutenzione di strade, di zavorra di bastimenti, di segherie di marmi, di fabbriche di vetri e conterie, di filtrazioni delle cisterne, ed altri simili usi innocui alle privative.

Art. 38.

Lavori in riva al mare.

È vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Ministero delle Finanze, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne farà invigilare l'adempimento.

I permessi per tali opere, concessi dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Marina, non esonerano i richiedenti dall'obbligo di ottenere anche quello del Ministero delle Finanze.

Art. 39.

Sali cavati dai nitri.

I sali che i salnitrai ricavano dalle depurazioni dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle privative verso il pagamento del prezzo corrispondente.

Questo prezzo sarà fissato ogni anno dal Ministero delle Finanze entro un limite massimo per quintale.

Quando detto salaccio risultasse inservibile, o per qualsiasi ragione non venisse acquistato dall'Amministrazione delle privative, sarà distrutto coll'assistenza di un impiegato dell'Amministrazione stessa, il quale ne redigerà processo verbale.

La mancata consegna o l'omessa distruzione di tale salaccio, costituirà il caso di produzione illegale del sale e darà luogo alla redazione di processo verbale per contravvenzione alla legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397.

Art. 40.

Trasformazione e macinazione del sale.

È vietata la macinazione, la trasformazione, l'alterazione, l'adulterazione, ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

TITOLO III.

Vendita

Capitolo I.

Vendita dei sali commestibili e dei tabacchi.

Art. 41.

Vendita di sali e tabacchi ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso.

I magazzini di deposito fanno la consegna dei sali e dei tabacchi ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso od ai loro incaricati, nelle qualità e quantità da essi richieste e, dietro speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze, anche a particolari, previo ritiro di una quietanza del corrispondente prezzo pagato al tesoriere provinciale, e per esso a quell'altro contabile dello Stato che fosse all'uopo autorizzato.

I sali ed i tabacchi debbono uscire dal magazzino di deposito accompagnati da una bolletta di vendita e sotto l'osservanza di tutte le altre norme all'uopo stabilite.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente a particolari sarà esatto il prezzo stabilito dalle vigenti tariffe per la vendita al pubblico

Art. 42.

Vendita presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso.

I magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso, per ogni quantità di genere venduto ai rivenditori del rispettivo circondario, devono dare al rivenditore, al suo incaricato o commissionario, all'atto della consegna dei generi stessi, regolare bolletta di vendita.

Art. 43.

Conservazione delle bollette.

Le bollette di vendita dei generi levati presso i magazzini o gli spacci saranno dai rivenditori conservate e consegnate ad ogni richiesta dalle guardie di finanza.

Art. 44.

Incarico dei rivenditori.

I rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei sali commestibili e dei tabacchi nazionali e dei prodotti secondari del monopolio compresi in tariffa.

Lo smercio delle spagnolette estere e dei sigari manilla viene autorizzato dal Ministero in tutte quelle località, nelle quali sia giustificato dalla importanza della popolazione.

Nelle città principali, in quei Comuni che avessero una importanza speciale, per straordinario concorso anche temporaneo di forestieri, o si trovassero in altre specialissime condizioni, potrà il Ministero autorizzare una o più rivendite anche allo smercio dei sigari dell'Avana, dei rapati e dei trinciati esteri.

Capitolo II.

Vendita dei sali a prezzo d'eccezione.

Art. 45.

Industrie per le quali sono venduti i sali a prezzo di eccezione.

I magazzinieri di deposito vendono direttamente i sali a prezzo di eccezione a chi esercita alcuna delle seguenti industrie od altre che alle stesse possono strettamente assimilarsi, ed è domiciliato nel Comune ove il deposito è attivato:

1° fabbricazione della soda;
2° riduzione dei minerali;
3° agraria (concime artificiale);
4° preparazione delle pelli;
5° fabbricazione del sapone;
6° fabbricazione delle candele;
7° fabbricazione dei vetri e delle stoviglie;
8° fabbricazione dei prodotti chimici;
9° tintoria;
10° incubazione dei bachi da seta;
11° vini spumanti;
12° preparazione dei gelati e fabbricazione del ghiaccio;
13° preparazione in conserva degli ortaggi e legumi destinati alla esportazione e da mettersi in vendita allo stato naturale;
14° salagione degli agrumi destinati alla esportazione.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, potranno essere aggiunte altre industrie a quelle sovraindicate.

I magazzinieri di vendita e gli spacci all'ingrosso, non situati in località ove hanno sede i magazzini di deposito dei sali, o promiscui, vendono i sali a prezzo di eccezione per le industrie, eccettuate quelle indicate ai numeri 1 e 2.

I Comizi agrari sono autorizzati a vendere, nel loro distretto, il sale per la pastorizia ai possessori ed agli allevatori del be-

stiame. Per l'acquisto rivolgono le loro domande al magazzino di deposito, di vendita od allo spaccio all'ingrosso nella cui circoscrizione risiedono. Oltre il prezzo di tariffa possono esigere dagli acquirenti un compenso per le spese che sostengono per tale vendita.

Ove non esiste magazzino di vendita o spaccio all'ingrosso, o Comizio agrario, può essere dall'Intendenza autorizzato qualche rivenditore allo smercio del sale pastorizio.

In quest'ultimo caso devono gli acquirenti corrispondere al rivenditore, oltre il prezzo del sale, la indennità fissa di L. 1,50 per ogni quintale.

Qualunque abuso che venisse accertato a carico dei fabbricanti cui vien ceduto il sale a prezzo di eccezione, porterà per conseguenza il ritiro della concessione, oltre l'applicazione delle multe e penalità previste dalle leggi sulle privative.

Art. 46.

Prezzo dei sali e spese d'acquisto delle sostanze alteranti.

Tutti i sali a prezzo di eccezione debbono essere sofisticati.

Da questa disposizione sono eccettuati quelli concessi per la salagione dei pesci e per le industrie indicate ai numeri 13 e 14 del precedente articolo.

Il Ministero determina le qualità e quantità delle sostanze da impiegarsi nella sofisticazione dei sali ed i luoghi nei quali l'operazione dev'essere eseguita.

I prezzi di detti sali sono stabiliti dalla tariffa.

È fatta eccezione pei sali destinati alle industrie indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, che sono ceduti ad un prezzo eguale a quello di costo, restando però a carico degli acquirenti la provvista delle sostanze per la sofisticazione del sale, e le spese di trasporto e consegna di esse all'ufficio presso il quale avrà luogo la miscela.

Il salaccio ricavato dalla depurazione del nitro che, previa sofisticazione, si cede alle industrie indicate nell'articolo 45, potrà essere anche somministrato agli esercenti delle ferrovie e tramvie per essere adoperato a facilitare lo scioglimento delle nevi sui binari, ed a chiunque altro ne faccia domanda all'Intendenza di finanza per uso consimile.

Art. 47.

Formalità per l'acquisto del sale a prezzo d'eccezione e per l'importazione del sale sofisticato dalla Sicilia.

Le domande per l'acquisto dei sali a prezzo d'eccezione, fatta esclusione del sale per la pastorizia, debbono essere stese su carta bollata ed indicare:

a) il nome e cognome del richiedente ed il suo domicilio;

b) l'industria che esercita e la sua qualità in detto esercizio ovvero, se trattasi di agraria, l'estensione di terreno che coltiva;

c) la quantità del sale di cui abbisogna.

Le domande saranno corredate da un certificato del sindaco che confermi la dichiarazione stessa.

Per l'industria della preparazione in conserva degli ortaggi e legumi al naturale, dovrà invece essere esibita una dichiarazione della Camera di commercio la quale attesti che la Ditta richiedente esercita l'esclusivo commercio di esportazione dei prodotti per la cui preparazione richiede il sale a prezzo di favore.

Chi acquista sale per la pastorizia, deve provare di essere inscritto sui ruoli della tassa sul bestiame, imposta dal rispettivo municipio, o presentare un certificato del sindaco attestante il possesso o l'allevamento del numero e della qualità degli animali pei quali il sale dovrà servire. Il certificato del sindaco sarà valevole per un anno dalla sua data.

Le Intendenze delle finanze stabiliranno, d'accordo coi Comizi agrari, la quantità del sale occorrente in un quadrimestre per ogni capo di bestiame e la faranno conoscere ai magazzinieri di vendita o spacciatori all'ingrosso o dai rivenditori incaricati dello smercio.

I Comizi agrari sono esenti dall'obbligo di presentare alcun certificato per l'acquisto del sale pastorizio.

Le stesse disposizioni valgono per gli agricoltori e gli allevatori di bestiame che intendessero acquistare il sale pastorizio per l'infossamento dei foraggi.

Per essere autorizzati alla importazione di sale sofisticato prodotto in Sicilia, i fabbricanti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento dovranno farne domanda al Ministero in carta bollata, corredata da un certificato della Camera di commercio attestante la specie di industria esercitata nel rispettivo stabilimento.

La domanda dovrà indicare:

1° il nome e cognome del richiedente, l'industria che esercita e la sua qualità nello stabilimento;

2° la quantità di sale per cui richiede il permesso di importazione;

3° la località precisa in cui sarà eseguita – coll'intervento di un delegato dell'Amministrazione e sotto la vigilanza degli agenti di finanza – la sofisticazione; i porti in cui saranno effettuate le operazioni di imbarco e sbarco, ed il nome e la portata salutifera della nave.

La sofisticazione sarà eseguita colle materie che l'Amministrazione prescriverà; ed il funzionario delegato ad assistere alle relative operazioni dovrà accertarsi della perfetta qualità delle sostanze usate per l'adulterazione, facendone menzione nel certificato che rilascerà, su carta bollata, riportando, oltre le indicazioni contenute nella domanda del richiedente, la data dell'autorizzazione, e la data e le modalità della sofisticazione.

Art. 48.

Limiti nella vendita del sale pastorizio.

Il sale per la pastorizia non può essere venduto in quantità inferiore a 25 chilogrammi nei magazzini di vendita o negli spacci all'ingrosso ed a chilogrammi 3 nelle rivendite.

I Comizi agrari possono stabilire il limite minimo delle vendite che eseguiscono.

Per la vendita del sale pastorizio i magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i Comizi agrari, ed i rivenditori rilasciano agli acquirenti una speciale bolletta che tien luogo, quando occorre, del documento prescritto dall'articolo 13 della legge sulle privative.

Art. 49.

Formalità per la salagione dei pesci e la preparazione in conserva di ortaggi e legumi e per la salagione degli agrumi.

Ai salatori del pesce è concesso di levare il sale comune presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso al prezzo di lire 15 al quintale, purchè mediante valida fidejussione o deposito guarentiscano il pagamento della differenza fra questo prezzo e quello di tariffa per la vendita al pubblico, nel caso che in tutto od in parte il sale non fosse impiegato nella salagione.

È facoltà dei salatori di pesce di acquistare il sale per la loro industria, pagandone il prezzo fissato dalla tariffa per la vendita al pubblico, per riscuotere la differenza del prezzo dopo aver provato regolarmente l'impiego del sale stesso.

La salagione dei pesci potrà essere fatta in appositi locali forniti dall'Amministrazione, od in locali privati, od anche in alto mare.

In questi due ultimi casi, prima di eseguire la salagione, dovranno essere presentati al magazzino di vendita od alla dogana più vicina i barili, le botti o gli altri recipienti per essere muniti di un bollo a piombo applicato ad un filo di ferro zincato o stagnato.

Anche il prelevamento di sale per la preparazione in conserva degli ortaggi e legumi al naturale, e per la salagione degli agrumi al prezzo di L. 12 al quintale, dovrà essere accompagnato dal deposito della differenza fra questo prezzo e quello ordinario di tariffa.

Per la preparazione in conserva di ortaggi e legumi, e per la

salagione degli agrumi, gli agenti di finanza dovranno sorvegliare l'impiego del sale; e dichiareranno a tergo delle singole bollette di vendita di avere assistito all'impiego integrale del genere cui le bollette si riferiscono, per l'industria cui venne somministrato.

La restituzione totale o parziale del deposito prescritto per le industrie citate nel precedente paragrafo, avrà luogo in base alla produzione di apposito certificato della dogana d'uscita del Regno, comprovante l'effettiva esportazione dei prodotti anzidetti, con indicazione della destinazione per l'estero.

Quando la produzione di tale certificato non avvenga entro il periodo di due anni dalla data del deposito, questo sarà definitivamente versato nelle casse dello Stato con imputazione al capitolo proventi eventuali del ramo sali del bilancio dell'entrata.

Art. 50.

Modo di calcolare la quantità del sale nella salagione dei pesci.

L'impiego del sale nella salagione dei pesci viene constatato nel modo seguente:

Si deduce l'8 per cento dal peso lordo dei recipienti col pesce salato, per tara del legname. Sul peso netto che rimane sarà calcolato quello del sale in ragione:

a) del 36 per cento per le acciughe od alici salate;
b) del 24 per cento pel tonno conciato;
c) del 20 per cento pel pesce d'acqua dolce, salato;
d) del 6 per cento per i pesci di mare bolliti al sale.

Le dette proporzioni potranno essere modificate per decreto Ministeriale, sentito l'avviso delle Camere di commercio.

Art. 51.

Sale per marinare il pesce o confezionare le sardine all'olio.

Il sale concesso a prezzo di favore per marinare il pesce deve essere sciolto nell'aceto, e quello per la confezione delle sardine all'olio deve essere sciolto nell'acqua alla presenza degli agenti della guardia di finanza, i quali redigeranno verbale comprovante il processo dell'operazione e l'impiego del sale.

Art. 52.

Verificazione del sale impiegato nella salagione dei pesci.

Terminata la salagione, i barili, le botti od altri recipienti saranno verificati dal magazziniere di vendita o dal ricevitore di dogana, per determinare la qualità della salagione ed il peso lordo, presenziare la chiusura dei recipienti, e procedere alla rimozione dei bolli a piombo nel caso di salagione avvenuta in locali privati od in alto mare. I salatori dovranno tenere in locali diversi i barili, le botti od altri recipienti già verificati e sbollati, quelli vuoti bollati, e quelli in corso di lavorazione. Quando venissero presentati recipienti sprovvisti del prescritto bollo a piombo, il salatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per la quantità del sale contenuto nei recipienti stessi, la differenza fra il prezzo da lui pagato, e quello fissato dalla tariffa per il sale comune. I pescatori, che abbiano fatto la salagione in alto mare, dovranno produrre la bolletta col *visto imbarcare* degli agenti doganali, constatante che il sale si trovava a bordo quando partirono, e presentare i recipienti del pesce salato all'ufficio doganale d'approdo per l'immediata verificazione.

In base alle dichiarazioni fatte sulla bolletta dal magazziniere di vendita o dal ricevitore di dogana sull'integrale impiego del sale nella salagione dei pesci, l'Intendenza di finanza dispone per lo svincolo della fidejussione o per la restituzione del deposito di cui all'articolo 49.

Art. 53.

Termine massimo per la salagione.

Per il sale, che non sia stato impiegato nella salagione dei pesci o nella preparazione in conserva di legumi ed ortaggi al naturale o nella salagione degli agrumi entro quattro mesi dalla consegna, dovrà essere pagata dall'acquirente la differenza fra il prezzo di acquisto e quello di tariffa per la vendita al pubblico del sale comune.

In casi eccezionali il Ministero potrà prorogare il termine di tale validità, purchè rimangano vincolati il deposito o la fidejussione per la differenza del prezzo di cui all'articolo 48.

Art. 54.

Uso vietato del sale a prezzo di eccezione.

Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo di eccezione, od ha importato sale sofisticato dalla Sicilia, di cederlo, farne commercio, depurarlo o ridurlo agli usi di cucina od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale fu ottenuto, o riporlo in locale diverso da quello indicato nella bolletta, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative.

Gli agenti di finanza dovranno esercitare continua vigilanza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale.

Art. 55.

Pagamento pei bolli applicati ai recipienti.

È dovuta all'Amministrazione l'indennità di centesimi cinque per ogni piombo applicato ai barili od altri recipienti. Tanto dei piombi apposti, quanto di quelli ritirati, i ricevitori od i magazzinieri devono render conto, secondo le norme per la bollatura dei colli soggetti alle discipline doganali.

La spesa dei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti. Questi duplicati saranno emessi soltanto a seguito di autorizzazione dell'Intendenza di finanza.

Art. 56.

Operazioni gratuite.

Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollatura da farsi dagl'impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente Regolamento, sarà esente dal pagamento di diritti o mercedi, salvo il caso delle indennità fissate dalle vigenti prescrizioni per esercizio di attribuzioni fuori di residenza.

TITOLO IV.

Perquisizioni

Art. 57.

Perquisizioni nei luoghi chiusi e nelle rivendite.

La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per iscritto e vi s'indicherà lo scopo della visita, il domicilio ed il luogo ove s'intende di eseguirla.

Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie di finanza travestite.

Le perquisizioni nei locali delle rivendite possono farsi dagli agenti delle finanze senza il concorso di altre Autorità.

I locali tenuti dai rivenditori per deposito di generi di privativa si considereranno come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO V.

Contravvenzioni

Art. 58.

Disposizioni di legge applicate al monopolio dei sali e tabacchi.

Le pene per le contravvenzioni al monopolio dei sali e tabacchi sono determinate dalla legge sulle privative 15 giugno 1865, n. 2397; dal decreto-legge 28 giugno 1866, n. 3019; dalla legge 19 aprile 1872, n. 759; dalla legge 6 luglio 1883, n. 1445; dalla legge 2 aprile 1886, n. 3754; dalla legge 14 luglio 1891, n. 398, e dalla legge 8 agosto 1895, n. 643.

Per l'articolo 43 della suddetta legge del 15 giugno 1865 è applicabile l'articolo 88 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, per la mancata presentazione del lascia-passare di tabacchi nazionali in cabotaggio.

È pure applicabile, per effetto di detto articolo 43, l'articolo 91 del citato testo unico delle leggi doganali per ogni contravvenzione che non sia stata dalle suddette leggi colpita da una pena speciale.

Art. 59.
Applicazione delle disposizioni doganali.

Le istruzioni doganali ed ogni altra disposizione emanata per le contravvenzioni alla legge doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti le privative dei sali e tabacchi in quanto non sia stato disposto altrimenti dalle rispettive leggi e Regolamenti.

I magazzinieri di deposito e di vendita hanno la facoltà di decidere in sede amministrativa le contravvenzioni punite con multa il massimo della quale non superi le L. 300.

Gli ufficiali delle guardie di finanza che a termini dell'articolo 27 della succitata legge 2 aprile 1886 possono essere chiamati a redigere i processi verbali di contravvenzione per i generi che siano stati trasportati in uno spaccio all'ingrosso, per non esservi in vicinanza un magazzino di deposito o di vendita, non avranno ulteriore ingerenza nell'andamento del contesto, al quale per la parte contabile sarà dato seguito dallo spacciatore, e pel resto dall'Intendenza.

I sali ed i tabacchi dichiarati di confisca, saranno concentrati nei magazzini di deposito o negli opifici di produzione e sarà ad essi attribuito il prezzo rispettivo.

I mezzi di trasporto che servirono a commettere la contravvenzione saranno alienati nei modi stabiliti dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal Regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, nonchè dalle altre istruzioni vigenti in materia doganale. Se però detti mezzi di trasporto avessero segreti ripostigli, destinati a facilitare il contrabbando, questi verranno tolti prima di procedere alla vendita e i mezzi stessi potranno essere distrutti intieramente, quando fossero costrutti in modo speciale per il contrabbando.

Art. 60.
Qualificazione di tabacchi agli effetti della contravvenzione.

Nella constatazione delle contravvenzioni alle leggi sulle privative si devono ritenere per tabacchi nazionali soltanto quelli che provengono dalle manifatture, dai magazzini di deposito e dai magazzini di vendita e spacci all'ingrosso dello Stato, compresi anche i tabacchi di fabbricazione estera venduti dall'Amministrazione.

Tutti gli altri tabacchi, compresi quelli in foglia o lavorati, provenienti clandestinamente dalle coltivazioni interne, sono considerati come esteri.

Per gli effetti dell'articolo 26 della predetta legge 2 aprile 1886 sono considerati come surrogati o succedanei del tabacco le sostanze vegetali prodotte, fabbricate, preparate o smerciate collo scopo di sostituirle al tabacco da fumo o da fiuto.

La vendita ed il commercio di residui di sigari, e la preparazione di sigarette, fatte anche con tabacchi nazionali coll'evidente scopo di venderle in sostituzione di quelle dello Stato, sono considerate come fabbricazione o smercio di generi di contrabbando.

Art. 61.
Punizione dei rivenditori.

La pena della destituzione del rivenditore costituisce un provvedimento puramente disciplinare; potrà perciò pronunciarsi in via amministrativa dall'Autorità che avrà nominato il rivenditore, indipendentemente dall'applicazione delle altre pene stabilite dalle rispettive leggi pei fatti imputatigli.

Art. 62.
Valutazione dei generi di contrabbando.

Le multe inflitte ai contravventori ed il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno tra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione nei modi stabiliti dagli articoli 43 e 44 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, n. 2397, e dell'articolo 119 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20. I magazzinieri delle privative sono in ciò parificati ai ricevitori di dogana.

Se i sali od i tabacchi confiscati non fossero in buono stato, o per la loro qualità non potessero utilizzarsi, oppure non convenisse di adoperarli, appena venga pronunziata la loro confisca, sia per decisione amministrativa, sia per sentenza passata in giudicato, saranno distrutti.

Quando però il contravventore dovesse scontare col carcere la multa, perchè nullatenente, o quando per altre cause nulla vi fosse da ripartire fra gli scopritori, potrà il Ministero delle Finanze accordare a questi uno speciale compenso.

TITOLO VI.

Ordinamento del servizio della vendita

—

CAPITOLO I.

Disposizioni comuni ai magazzini di deposito e di vendita, agli spacci all'ingrosso ed alle rivendite.

Art. 63.
Uffici ed esercizi incaricati dello smercio.

Lo smercio dei sali e tabacchi è fatto per mezzo dei:
1° magazzini di deposito;
2° magazzini di vendita;
3° spacci all'ingrosso;
4° rivendite.

Art. 64.
Sede dei magazzini di deposito, di vendita e degli spacci all'ingrosso.

Il numero, la sede, la circoscrizione territoriale dei magazzini di deposito, dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso sono determinati per decreto Reale.

Il numero e la sede delle rivendite sono determinati dal Ministero delle Finanze.

Art. 65.
Dipendenza degli uffici di deposito e di vendita.

I magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze, restando però soggetti alla sorveglianza delle Intendenze di finanza per quanto riguarda le ordinarie verificazioni e la disciplina del personale.

I magazzini di vendita, gli spacci all'ingrosso e le rivendite sono alla dipendenza diretta delle Intendenze di finanza.

Art. 66.
Orario degli uffici.

I magazzini di deposito, quelli di vendita e gli spacci all'ingrosso devono rimanere aperti nelle ore determinate dall'Intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede. L'orario è reso noto mediante avviso affisso alla porta d'ingresso dell'ufficio.

L'orario delle rivendite di generi di privativa è determinato dalle Autorità municipali secondo le consuetudini locali. In caso di reclamo degli abitanti è fissato dalle Intendenze. Le rivendite devono rimanere aperte anche i giorni festivi.

CAPITOLO II.

Magazzini di deposito.

Art. 67.
Costituzione degli uffici e personale.

I magazzini di deposito delle privative disimpegnano i due servizi dei sali e dei tabacchi distintamente o promiscuamente.

Ad ogni deposito sono normalmente assegnati un magazziniere ed un ufficiale ai riscontri. Dove il movimento dei generi avesse tale importanza da rendere malagevole ad un solo ufficiale ai riscontri di controllarlo efficacemente, l'Amministrazione potrà applicarne due che saranno solidalmente responsabili col magazziniere.

Per coadiuvare i contabili, nella tenuta dei registri, potranno essere applicati ai magazzini di deposito degli amanuensi locali, in conformità coll'articolo 223 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Art. 68.

Cauzioni.

I magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri dovranno dare una cauzione corrispondente ad un'annata del rispettivo stipendio, e con l'obbligo di aumentarla in corrispondenza all'aumento di esso stipendio.

La cauzione verrà data in numerario, buoni del tesoro a lunga scadenza, in rendita pubblica, consolidato italiano, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotamento d'ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Tali cartelle sono accettate alla media dei listini di Borsa dell'ultimo semestre, diminuita del decimo. La cauzione dovrà essere vincolata anche per altri posti contabili a cui si destinasse l'impiegato, come pure per garanzia d'ogni altro debito verso lo Stato, e non potrà essere svincolata se non in seguito a definitiva declaratoria di benestare della Corte dei conti e salvi gli effetti d'ogni altro giudicato.

Art. 69.

Termine per la prestazione della cauzione.

I magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri debbono aver prestata o completata la cauzione prima di assumere definitivamente le loro funzioni, salvo l'applicazione degli articoli 229 e 232 del Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 70.

Approvvigionamento dei magazzini di deposito.

I magazzini di deposito ricevono i sali dalle saline dello Stato, o da fornitori, oppure da altri magazzini di deposito, ed i tabacchi dalle manifatture dello Stato.

L'approvvigionamento ha luogo sulle domande che i magazzini di deposito debbono fare di volta in volta agli stabilimenti di produzione, ai fornitori, oppure ad altri depositi per le qualità e nei limiti occorrenti al consumo.

I magazzini di deposito debbono essere costantemente provveduti delle scorte di sali e tabacchi necessarie a soddisfare integralmente le richieste dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso.

Art. 71.

Ricevuta dei generi.

All'atto del ricevimento dei sali o dei tabacchi dovrà essere riconosciuta la loro qualità e quantità in confronto coi recapiti che li accompagnano. Se tutto è trovato regolare, i generi saranno presi in carico dal magazzino e verrà rilasciata bolletta di ricevuta all'opificio od al magazzino di deposito da cui vennero spediti i generi stessi.

Quando invece fosse constatato che i sali od i tabacchi furono manomessi, o cambiati, o che sono avariati, oppure in quantità maggiore o minore di quella accennata nei relativi documenti, prima di essere ricevuti in magazzino, sarà fatto verbale in confronto del conduttore, ed alla presenza di due testimoni idonei.

Il processo verbale verrà immediatamente trasmesso al Ministero delle Finanze per gli ulteriori provvedimenti.

Compiute queste formalità, i sali ed i tabacchi saranno custoditi in magazzino e presi in carico nei registri per qualità e quantità portate dai relativi recapiti e con riferimento al detto processo verbale in attesa delle disposizioni Ministeriali.

Con le debite annotazioni per le riscontrate irregolarità, e con riferimento al processo verbale, sarà pure emessa la bolletta di ricevuta di cui sopra.

Art. 72.

Responsabilità dei magazzinieri e degli ufficiali ai riscontri.

I magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri sono in solido responsabili della mancanza dei generi ricevuti, e ne pagano il prezzo secondo la tariffa per la vendita al pubblico.

Per i sali sarà ammesso un calo non superiore ad un quarto di chilogramma per ogni quintale.

Non è accordato alcun compenso pei generi che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità, o per quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino. — Le quantità esuberanti saranno immediatamente prese in carico sui registri.

Art. 73.

Sullo stato di conservazione dei generi.

È vietato ai magazzinieri di mettere in vendita sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

I generi avariati saranno posti in disparte, previa compilazione di processo verbale da trasmettersi immediatamente al Ministero per le ulteriori determinazioni, anche agli effetti del danno del quale dovessero rispondere i magazzinieri e gli ufficiali ai riscontri.

Art. 74.

Cambio di sigari.

Nel mese successivo alla scadenza d'ogni trimestre i magazzinieri di deposito ritireranno i sigari guasti nazionali dai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, nella qualità e quantità che questi avranno cambiato ai rivenditori, e consegneranno loro altrettanto genere di uguale valore, concentrando nelle manifatture i sigari guasti ritirati.

Art. 75.

Del magazziniere.

Il magazziniere di deposito è capo dell'ufficio. Da lui dipende il personale addetto al magazzino. Tale dipendenza però, rispetto all'ufficiale ai riscontri, si limita alla disciplina ed all'ordine del servizio.

In caso di assenza o di impedimento, il magazziniere è surrogato dall'ufficiale ai riscontri. In caso di mancanza di questo provvede l'intendente. Se l'assenza dura più di otto giorni l'intendente avverte il Ministero.

Art. 76.

Spese a carico dello Stato.

Sono direttamente pagate dallo Stato tutte le spese per la gestione dei magazzini di deposito, meno quelle per cui vengono corrisposti speciali assegni ai magazzinieri.

Gli assegni possono essere limitati alle spese d'ufficio e di riscaldamento, oppure comprendere:

a) il facchinaggio interno, in quanto non sia accollato alle imprese trasporto;

b) i lavori di scritturazione, quando non potessero compiersi dai contabili o non venissero disimpegnati dagli ufficiali alle scritture, di cui all'articolo 83.

Art. 77.

Doveri del magazziniere.

Il magazziniere di deposito risponde del buon andamento del magazzino e della retta applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Deve trovarsi sempre presente all'apertura ed alla chiusura del magazzino, tenendone una chiave.

Ha la custodia dei locali, dei mobili e degli attrezzi d'ufficio, nonchè dei registri e delle stampe. È responsabile degli oggetti affidati alla sua custodia.

Veglia all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degli imprenditori dei trasporti.

È responsabile dell'opera degli agenti che si procura coll'indennità assegnatagli e deve licenziarli tutte le volte che fossero riconosciuti indegni di fiducia dall'Amministrazione.

Art. 78.

Divieto di chiedere compensi.

È proibito al magazziniere di deposito di chiedere o di ricevere dagli appaltatori del trasporto dei generi alcun compenso per spese di facchinaggio o di pesatura.

Non deve in alcun modo ingerirsi, nè permettere che il personale addetto al deposito si ingerisca nel trasporto dei generi di privativa ai magazzini di vendita od agli spacci all'ingrosso,

limitando la sua azione a sorvegliare che il trasporto sia fatto senza danno del genere.

Art. 79.

Ufficiale ai riscontri – Sue attribuzioni – Suoi obblighi.

Gli ufficiali ai riscontri tengono una chiave del magazzino di deposito, il quale non potrà aprirsi nè chiudersi senza la loro assistenza. Riscontrano tutte le operazioni del magazzino, e le scritture contabili, apponendo a queste la firma.

Coadiuvano il magazziniere nella tenuta dei registri; lo assistono acciò il servizio proceda secondo il prescritto dei Regolamenti e dalle istruzioni, e riferiscono al Ministero sugli abusi e sui difetti che venissero a scoprire. Ne riferiscono contemporaneamente all'Intendenza di finanza quando trattasi di fatti riguardanti le ordinarie verificazioni o la disciplina del personale.

Sono responsabili in solido col magazziniere del regolare andamento del servizio, della tenuta dei registri, della conservazione e custodia dei generi di privativa, dei mobili, dei locali e degli attrezzi d'ufficio.

Quando presso un magazzino di deposito è addetto un solo ufficiale ai riscontri, in caso di sua assenza o impedimento provvede l'Intendenza di finanza per la sua sostituzione, riferendone al Ministero.

Nello stesso caso, verificandosi la mancanza temporanea del magazziniere o dell'ufficiale ai riscontri, l'Intendenza stessa potrà affidare la gestione del magazzino al funzionario responsabile che solo rimane in ufficio.

Ogni qualvolta l'ufficiale ai riscontri si assentasse per più di otto giorni dall'ufficio, l'Intendenza ne darà avviso al Ministero.

Art. 80.

Gestione limitata di danaro.

I magazzinieri di deposito non hanno gestione di danaro, ad eccezione di qualche introito eventuale e di sovvenzioni per lavori od altre speciali prestazioni.

In questi casi il danaro sarà custodito in cassa con chiavi diverse tenute dai magazzinieri e dagli ufficiali ai riscontri, e sarà conservato sotto la solidale loro responsabilità fino al versamento nella tesoreria sotto l'osservanza delle norme generali di contabilità.

Art. 81.

Incompatibilità di funzioni.

Le funzioni di magazziniere di deposito, e d'ufficiale ai riscontri sono incompatibili con qualsiasi impiego civile, militare, di amministrazioni provinciali e comunali, di opere pie e di istituti commerciali o bancari e coll'esercizio di qualunque professione o commercio.

Art. 82.

Misure disciplinari a carico degl'impiegati.

Sono applicabili agl'impiegati dei magazzini di deposito le misure disciplinari comminate dall'articolo 272 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Art. 83.

Ufficiali alle scritture (Disposizione transitoria).

Gli attuali ufficiali alle scritture che per effetto dell'organico approvato col bilancio 1894-95 rimasero fuori ruolo, e non sono sistemati in posti congeneri di altri rami dell'Amministrazione finanziaria, continueranno a prestar servizio presso i magazzini di deposito cui saranno addetti.

Essi dipenderanno dai magazzinieri e coadiuveranno il magazziniere e l'ufficiale ai riscontri nelle operazioni di magazzino, nella tenuta dei registri e nella compilazione dei conti.

Conservano i loro titoli pel passaggio al grado superiore, e potranno essere delegati alla sostituzione degli ufficiali ai riscontri, nei casi di loro assenza od impedimento temporaneo.

A essi sono applicabili le disposizioni che per la incompatibilità di funzioni e per le misure disciplinari sono stabilite pei magazzinieri e gli ufficiali ai riscontri.

CAPITOLO III.

Magazzini di vendita.

Art. 84.

Conferimento dei magazzini di vendita e loro conversione in spacci all'ingrosso.

Il conferimento dei magazzini di vendita, la loro conversione in spacci all'ingrosso, la destinazione dei magazzinieri, la incompatibilità delle loro funzioni, le misure disciplinari applicabili in loro confronto e la determinazione dell'aggio a titolo di stipendio loro dovuto, sono disciplinate dagli articoli 228, 229, 230, 231 e 232 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Art. 85.

Riunione del servizio dei sali e tabacchi nei magazzini di vendita.

Nei magazzini di vendita il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, eccettuate le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Art. 86.

Spese di esercizio.

Pei magazzini di vendita sono a carico dell'Amministrazione i locali, la prima provvista dei mobili e degli istrumenti da pesare e gli stampati.

Tutte le spese pel trasporto e custodia dei generi, pei recipienti, per facchinaggio, per assistenza d'ufficio, per la manutenzione e rinnovazione dei mobili, degli strumenti per pesare, i diritti di verificazione di questi nonchè per qualsiasi titolo ed oggetto sono a carico del magazziniere.

All'Amministrazione è riserbato il diritto di eseguire, sia a conto proprio, sia a mezzo di accollatari, le operazioni necessarie alla levata dei generi dal magazzino di deposito sino alla posizione loro sui carri per l'inoltro a destino.

Queste operazioni consistono:

a) pei sali – nella estrazione dalle bilancie ed insaccamento di quelli sciolti (colla apposizione dei piombi se occorre) o nell'incassamento di quelli in pacchi, nonchè nel collocamento dei sacchi o casse sui carri;

b) pei tabacchi – nel loro collocamento nelle casse, nella chiusura di esse, nel loro piombamento, quando occorra, e nel collocamento sui carri.

Sono pure a carico del magazziniere le riparazioni dei locali che per legge spettano all'inquilino.

Per far fronte a tali spese il magazziniere riceve una indennità determinata dal Ministero delle Finanze, in ragione del peso netto reale dei sali, e del peso convenzionale dei tabacchi levati.

Questa indennità potrà essere variata dal Ministero delle Finanze quando la proporzione fissata risultasse non corrispondente alle spese che stanno a carico del magazziniere.

Art. 87.

Dotazione e cauzione.

Al magazziniere di vendita è assegnata una dotazione (scorta a fido) in sali e tabacchi in un importo sufficiente per provvedere al consumo durante un congruo spazio di tempo, a seconda delle condizioni locali del magazzino e della maggiore o minore facilità di approvvigionarsi al magazzino di deposito.

L'importo della dotazione è determinato per ogni magazzino dal Ministero delle Finanze.

La dotazione costituisce il debito del magazziniere verso l'Amministrazione.

Questo debito deve essere guarentito mediante cauzione di egual somma, nei modi, termini e colle cautele di cui agli articoli 68 e 69. Quando però l'importo della dotazione superasse le lire 5000, la cauzione potrà essere data mediante ipoteca di immobili, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel R. decreto 8 giugno 1873, n. 1447, serie 2ª.

Art. 88.

Consegna di mobili e generi.

Il magazziniere di vendita, nell'atto dell'ammissione in servizio, riceve in regolare consegna i mobili, gli attrezzi e gli strumenti da pesare con le indicazioni del valore loro assegnato e del quale deve rispondere all'atto della riconsegna.

Riceve pure in consegna i locali agli effetti della regolare loro manutenzione.

In conto della dotazione deve accettare a prezzo di tariffa i generi che si trovassero nel magazzino che gli viene affidato.

Per completare la dotazione, il magazziniere è autorizzato a levare, presso il deposito, i generi occorrenti.

Sul valore dei generi costituenti la dotazione, non compete al magazziniere alcun aggio.

Non gli compete pure alcuna indennità per le spese d'esercizio sul peso dei generi che si fossero trovati nel magazzino.

Art. 89.

Aumento e diminuzione nelle dotazioni; dotazioni temporanee.

La dotazione di ciascun magazzino di vendita potrà essere aumentata o diminuita dal Ministero delle Finanze a seconda dei cambiamenti della tariffa o delle esigenze del servizio. In corrispondenza dovrà essere aumentata o diminuita la cauzione.

Nel caso che circostanze passeggere rendessero necessario per qualche tempo dell'anno uno straordinario approvvigionamento di generi di privativa, il magazziniere di vendita potrà ottenere dal Ministero un supplemento di dotazione in quell'importo che sarà creduto conveniente.

Questo temporaneo supplemento di dotazione, oltrechè dalle cauzioni già prestate, dovrà pure essere guarentito da altra cauzione, od almeno con legale obbligazione di fidejussore solidale riconosciuto solvente. Ad ogni modo il debito dovrà essere saldato entro otto giorni dalla scadenza del termine pel quale fu concessa la sopradotazione.

Il mancato adempimento di questo obbligo potrà avere per conseguenza la sospensione del magazziniere dall'impiego, salvo che il debito fosse stato guarentito da regolare cauzione.

Art. 90.

Doveri dei magazzinieri di vendita.

Il magazziniere di vendita deve sempre avere, tra generi in magazzino e denari in cassa, un valore equivalente alla dotazione.

Il danaro ritratto dalla vendita dei generi di privativa non può essere altrimenti impiegato che nella rinnovazione delle provviste.

Deve tenersi costantemente provveduto della quantità e qualità di generi occorrenti al consumo, rinnovando a tempo le provviste.

Art. 91.

Avarie ed infortuni.

Sono a carico del magazziniere i cali, le avarie e gli infortuni, considerandosi egli proprietario dei generi dal momento che li riceve in consegna come dotazione o li leva dal magazzino di deposito, e del danaro ricavato dalla vendita dei generi stessi.

Quando l'Amministrazione si valga delle facoltà riservatele dall'articolo 86 per l'esecuzione delle operazioni di facchinaggio necessarie dal momento della consegna dei generi fino alla posizione dei sacchi e delle casse sui carri, la responsabilità del magazziniere rimane integra, avendo egli diritto di assistere a tali operazioni, sia personalmente, sia a mezzo di procuratore.

Art. 92.

Avarie di generi.

Pei generi avariati sono applicabili ai magazzini di vendita le disposizioni contenute nel precedente articolo 73, in quanto riguardano il divieto di venderli e la compilazione di processo verbale. Il Ministro provvederà per la perizia dei generi, e per la determinazione del prezzo che fosse da rimborsarsi al magazziniere.

Art. 93.

Cambio dei sigari.

Eseguisce il cambio dei sigari guasti nazionali che nei casi e nella quantità permessa vengono restituiti dai rivenditori, li fa trasportare, a sue spese, al magazzino di deposito, e riporta, egualmente a proprie spese, al magazzino quelli che a sua volta riceve in cambio dal deposito.

Art. 94.

Canoni di rivendite.

Senza alcun compenso riscuote i canoni dovuti dai rivenditori assegnati al magazzino, e li versa nella tesoreria. Procede a termini delle vigenti disposizioni contro i rivenditori morosi.

Art. 95.

Contravvenzioni.

Sono comprese nelle ordinarie incombenze del magazziniere le pratiche che si riferiscono ai procedimenti per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza, compresa l'anticipazione delle spese di giustizia, che dovrà pagare coi fondi delle riscossioni, salvo rimborso.

Art. 96.

Incarichi speciali dei magazzinieri.

Il magazziniere è tenuto a disimpegnare gratuitamente gli incarichi che gli venissero dati dall'Intendenza di finanza, anche se estranei alle ordinarie sue attribuzioni. In quanto però potesse derivargliene un aumento di spesa, od un lavoro straordinario potrà chiedere un compenso.

Art. 97.

Indennità ai rivenditori pel trasporto del sale.

Il magazziniere paga ai rivenditori, colle forme stabilite dal Ministero, le indennità pel trasporto del sale.

Art. 98.

È proibito al magazziniere di vendita di chiedere o ricevere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio, o di pesamento. Egli non può ingerirsi, nè direttamente, nè indirettamente, in ciò che riguarda il trasporto dei generi dal magazzino alle rivendite. È però suo dovere di sorvegliare che tali operazioni sieno eseguite in modo da assicurare la buona conservazione del genere che deve andare in vendita al pubblico.

Art. 99.

Osservanza dei Regolamenti.

Il magazziniere di vendita deve uniformarsi ai Regolamenti di servizio e di contabilità ed alle relative istruzioni, prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguarda il buon andamento del proprio magazzino ed il regolare smercio dei generi di privativa nel suo circondario.

Art. 100.

Reggenze provvisorie.

Se il magazzino è affidato ad un incaricato interinale, il Ministero delle Finanze determina se, ed in quale misura, gli possono competere gli aggi, ferma la liquidazione delle indennità nella proporzione stabilita per le spese di esercizio.

CAPITOLO IV.

Spacci all'ingrosso.

Art. 101.

Modo di conferimento degli spacci.

Gli spacci all'ingrosso sono conferiti per appalto sotto l'osservanza delle leggi di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni legislative e regolamentari che riguardano il servizio di deposito e di vendita dei generi di privativa, ed in base all'offerta più vantaggiosa per lo Stato. Le indennità saranno commisurate alla quantità di sali e tabacchi da levarsi presso i magazzini di deposito.

Negli spacci all'ingrosso il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, salvo le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Lo spaccio all'ingrosso è concesso colle norme della legge 3 febbraio 1901, n. 50.

Art. 102.
Persone escluse dall'appalto degli spacci.

Non può essere ammesso alle aste per l'appalto degli spacci all'ingrosso:

a) chi sia stato condannato per un delitto, pel quale è stabilita dalla legge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore a tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minor durata, od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume e la fede pubblica o per contrabbando in seguito a sentenza o decisione amministrativa;

b) chi è incapace di obbligarsi;

c) chi essendo stato altra volta intestito dell'esercizio di uno spaccio all'ingrosso o di una rivendita di generi di privativa ne fosse stato rimosso per constatati abusi.

Art. 103.
Persone escluse dalla gestione degli spacci all'ingrosso.

Non può essere stipulato il contratto di appalto con:

a) chi trovasi in servizio dello Stato, o copre la carica di sindaco o di segretario comunale, od è investito di altro spaccio all'ingrosso, d'una rivendita di generi di privativa, o di un banco del lotto;

b) chi convive con persona di sua famiglia investita di un altro spaccio all'ingrosso o di una rivendita posta nel territorio assegnato allo spaccio.

Art. 104.
Capitolato d'oneri.

La gestione dello spaccio all'ingrosso è regolata da apposito capitolato d'oneri, nonchè dalle norme ed istruzioni che venissero in appresso stabilite pel servizio dei magazzini di vendita, in quanto dal capitolato stesso non fosse diversamente disposto.

In caso di vacanza, entro due mesi sarà provveduto all'appalto.

Art. 105.
Modificazione delle indennità.

Nei casi di variazione nei mezzi di comunicazione dal deposito allo spaccio, l'indennità stabilita fra l'Amministrazione e lo spacciatore sarà variata in ragione dell'aumento o della diminuzione delle spese di trasporto. Ove lo spacciatore non si adatti alla variazione fatta dall'Amministrazione, il contratto si considererà immediatamente rescisso.

Nei casi di modificazioni della tariffa convenzionale pel trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi postali, le indennità saranno aumentate o diminuite della precisa differenza fra i nuovi prezzi e quelli in vigore al momento in cui si aggiudicò l'appalto.

Art. 106.
Cessazione dell'appalto.

Il contratto d'appalto cessa:

a) colla soppressione dello spaccio;

b) colla morte dello spacciatore;

c) colla disdetta;

d) colla decadenza dello spacciatore dal contratto.

Nel caso di morte dello spacciatore l'Amministrazione potrà consentire che la gestione sia continuata fino alla scadenza del contratto da un erede, coniuge o prole, che ne faccia domanda, purchè la sua gestione venga regolarmente garantita con apposita cauzione, o con legale estensione di quella già data.

Può essere data la disdetta:

a) da parte dell'Amministrazione quando fosse riconosciuto che lo spacciatore manchi dell'attitudine e delle qualità necessarie al disimpegno del suo ufficio;

b) da parte dell'Amministrazione o dello spacciatore, nel caso di variazione nella circoscrizione dello spaccio, o di sua aggregazione ad altro magazzino di deposito;

c) da parte dello spacciatore ogni qualvolta non trovi di sua convenienza di proseguire nell'esercizio.

La disdetta dovrà essere intimata tre mesi prima del giorno della cessazione, escluso nello spacciatore qualsiasi diritto di pretendere variazioni nelle indennità spettantigli per contratto.

Solo quando la disdetta fosse data per l'aggregazione dello spaccio ad altro deposito, l'indennità contrattuale sarà, durante i detti tre mesi, modificata in proporzione alle maggiori o minori spese di trasporto. — La disdetta per parte dell'Amministrazione è data dal Ministero delle Finanze.

La decadenza dello spacciatore dal contratto avrà luogo:

1° quando lo spacciatore non dimori nel luogo dello spaccio, o non lo conduca personalmente, o ne affidi la gestione a persona non riconosciuta dall'Intendenza di finanza, o trascuri gravemente i suoi doveri;

2° quando si trovasse o venisse a trovarsi in una delle condizioni per le quali non avrebbe potuto prender parte alle aste o conseguire l'appalto;

3° quando nell'affidatagli dotazione si venisse a constatare una deficienza, sia in generi sia in denaro, o quando, per abituale trascuranza o per altre cause imputabili allo spacciatore, la scorta in generi nello spaccio fosse tenuta inferiore ai bisogni del consumo;

4° nel caso di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta dello spacciatore.

La decadenza dal contratto è pronunciata dal Ministero delle Finanze senza che occorra alcun preavviso allo spacciatore.

Nel caso previsto dalla lettera *c* del presente articolo, come pure in tutti quelli nei quali è pronunciata la decadenza dal contratto, fatta eccezione pel caso di fallimento, il deposito eseguito dallo spacciatore, a guarentigia dell'osservanza degli obblighi contrattuali assunti, rimane di piena proprietà dell'Amministrazione, come penalità convenzionale.

Capitolo V.

Rivendite.

Art. 107.
Istituzione e soppressione delle rivendite.

L'istituzione e la soppressione delle rivendite sono decretate dal Ministero delle Finanze sopra proposta delle Intendenze.

Art. 108.
Distribuzione delle rivendite.

In ogni Comune o borgata di almeno cinquecento abitanti, di regola, vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati, ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione.

Art. 109.
Numero delle rivendite.

Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, a conveniente distanza fra loro, ed i rivenditori non potranno cambiare località senza autorizzazione dell'Intendenza di finanza, la quale deve sentire prima la Giunta comunale.

Art. 110.
Utili dei rivenditori sullo smercio dei tabacchi e sali.

L'utile che i rivenditori ritraggono dallo smercio dei sali e dei tabacchi è costituito dalla differenza di prezzo stabilita dalle vigenti tariffe fra la vendita ai rivenditori e quella per il pubblico.

Inoltre i rivenditori ricevono una indennità pel trasporto del sale che acquistano presso il magazzino di vendita e lo spaccio all'ingrosso.

Il Ministero delle Finanze determina i casi in cui possa essere concessa questa indennità, ed il relativo importo, secondo le distanze e le qualità delle strade che i sali devono percorrere per giungere alle rivendite.

Art. 111.
Conservazione delle rivendite già conferite.

Sono conservate durante la vita dei titolari le attuali concessioni gratuite di rivendite.

Art. 112.

Conferimento delle rivendite con reddito non eccedente le annue lire 600.

Le rivendite di generi di privativa il cui reddito annuo non eccede le lire 600, sono conferite colle norme sancite dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50.

Art. 113.

Conferimento delle rivendite con reddito compreso fra le lire 600 e le lire 4000.

Le rivendite, il cui reddito eccede le annue lire 600 e non supera le lire 4000, saranno conferite colle norme dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50.

Art. 114.

Graduatoria degli aventi titolo di preferenza al conferimento delle rivendite con reddito fra le L. 600 e le L. 4000.

Il diritto di preferenza nel conferimento delle rivendite di cui al precedente articolo 113, è stabilito dall'ordine di graduatoria consacrato nell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1901, n. 50.

In tutti i casi previsti dal detto articolo, a parità di titoli, la preferenza dovrà esser data ai concorrenti sprovvisti di pensione.

Art. 115.

Appalto delle rivendite con reddito superiore alle annue L. 4000.

Gli incanti per l'appalto delle rivendite con reddito superiore alle lire 4000, hanno luogo presso le Intendenze di finanza nella cui provincia è situata la rivendita da appaltarsi.

Art. 116.

Rinnovazione dei contratti di appalto a trattativa privata.

Le condizioni d'appalto delle rivendite con reddito superiore alle lire 4000 saranno determinate dal Ministero che non potrà però diminuire il canone senza procedere ad un nuovo appalto all'asta pubblica.

Art. 117.

Persone che non possono prendere parte alle aste per l'appalto delle rivendite.

Non può essere ammesso alle aste per appalto di rivendite:

a) chi sia stato condannato per un delitto pel quale è stabilita dalla legge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore di tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata, od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume o la fede pubblica, o per contrabbando, in seguito a sentenza o a decisione amministrativa;

b) chi è incapace ad obbligarsi;

c) chi, avendo esercitata altra rivendita, ne sia stato rimosso.

Art. 118.

Persone colle quali non si può stipulare il contratto d'appalto delle rivendite.

Non può essere stipulato il contratto d'appalto delle rivendite con:

a) chi si trovi in servizio dello Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di sindaco o di segretario comunale;

b) coloro che sono titolari d'uno spaccio all'ingrosso o di altra rivendita, d'un banco di lotto, oppure convivono con persone della loro famiglia investite d'una rivendita, sia per concessione, sia per appalto, affiliata allo stesso ufficio di vendita.

Art. 119.

Cessazione dell'appalto.

L'appalto delle rivendite cessa:

a) col termine del contratto;

b) colla morte dell'appaltatore;

c) colla disdetta;

d) colla decadenza dell'appaltatore dal contratto.

Nel caso di morte dell'appaltatore l'Amministrazione potrà consentire che la gestione sia continuata fino alla scadenza del contratto da un erede, coniuge o prole, che ne faccia domanda, purchè la sua gestione venga regolarmente garantita da apposita cauzione, o da legale estensione di quella già data.

La disdetta potrà essere data dall'Amministrazione quando venisse a risultare che l'appaltatore trovisi in una delle condizioni indicate dalla lettera *b* dell'articolo 117 od *a* dell'articolo 118. In questi casi l'appaltatore incorrerà inoltre nella perdita di un terzo della cauzione prestata.

Può essere data dall'appaltatore:

a) quando l'Amministrazione decretasse l'istituzione od il trasloco di altre rivendite nello stesso abitato agglomerato del Comune o borgata, ove è situata la rivendita data in appalto;

b) quando venisse recata qualche variazione alla tariffa dei prezzi dei tabacchi.

Nell'uno o nell'altro caso l'appaltatore dovrà provare che nel trimestre successivo, al verificarsi del fatto pel quale presenta la disdetta, i redditi del suo esercizio diminuirono almeno di un quinto, in confronto del reddito che servì di base all'incanto nel quale egli rimase deliberatario.

La disdetta dovrà darsi entro tre mesi dalla scadenza del trimestre di cui sopra.

Per gravi motivi di famiglia causati da cambiamento di stato o da assoluta necessità di cambiare il domicilio stabile, sopravvenuti nel corso del contratto, il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, potrà concederne la rescissione.

La decadenza sarà pronunciata, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative e dal presente Regolamento:

a) per qualunque infrazione ai capitoli d'oneri, da cui sono regolati gli appalti:

b) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza di esercizio, quando per tale inosservanza sia comminata la pena della destituzione;

c) quando l'appaltatore si trovasse in una delle condizioni indicate alle lettere *a* dell'articolo 117 e *b* dell'articolo 118;

d) quando l'appaltatore si trovasse in istato di fallimento o di bancarotta semplice o fraudolenta.

Nei casi di decadenza, eccetto che quello di fallimento, l'appaltatore incorrerà senz'altro nella perdita della cauzione prestata a guarentigia dell'appalto.

Art. 120.

Deserzione dei concorsi per conferimento di rivendite.

Nel caso che per mancanza di aspiranti riesca deserto il concorso indetto pel conferimento di rivendite con reddito eccedente le L. 600 e non le L. 4000, sarà indetto un secondo concorso; e quando questo pure abbia esito infruttuoso, l'Intendenza di finanza procederà alla nomina del titolare, sentita la Giunta comunale, colle formalità del precedente articolo 112. In questo caso la concessione è subordinata alle condizioni degli articoli 112 del presente Regolamento e 8 della legge 3 febbraio 1901, n. 50.

Art. 121.

Eccezioni sulle proposte delle Giunte comunali.

Qualora l'Intendenza non creda, per gravi motivi, di accogliere le proposte della Giunta comunale per la nomina di un rivenditore nel caso contemplato dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ne informa quel Consesso, invitandolo a designare altra persona per la concessione; ove ciò non sia fatto l'Intendenza è libera nella scelta del titolare.

Art. 122.

Procedura dei concorsi - Reclami.

Il concorso è aperto mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunzi amministrativi e giudiziari della provincia e pubblicato in un giorno festivo nel Comune ove si è resa vacante la rivendita.

Gli aspiranti, entro un mese da tale pubblicazione, devono presentare all'Intendenza le loro istanze corredate dai documenti comprovanti i titoli che gli assistono.

Non più tardi di un mese dopo spirato il termine anzidetto la Intendenza convoca la Commissione.

La deliberazione adottata sarà notificata a tutti gli aspiranti al concorso.

Contro il conferimento delle rivendite con reddito eccedente le L. 600 e non le L. 4000 è ammesso il ricorso al Ministero, il quale, esaminato se venne regolarmente applicata la vigente legge, pronuncia il provvedimento definitivo.

I reclami dovranno essere presentati all'Intendenza di finanza, che ne rilascia ricevuta, entro quindici giorni dall'avvenuta notificazione della deliberazione.

Trascorso detto termine, senza che siano stati presentati reclami, la deliberazione adottata diventerà esecutoria, e l'Intendenza provvederà al rilascio della relativa licenza.

Dal termine utile per la presentazione dei reclami al provvedimento del Ministero non debbono decorrere più di tre mesi.

Art. 123.

Esclusione della concessione.

Non può essere conferita, nè conservata una rivendita a chi si trovi in una delle condizioni indicate ai precedenti articoli 117 e 118 e per le quali dovrebbe essere escluso dall'appalto.

Art. 124.

Eventuale reggenza dell'unica rivendita esistente in un Comune.

Il gerente provvisorio dell'unica rivendita esistente in un Comune, anche se venne nominato dalla Giunta municipale, in armonia coll'articolo 13 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, dovrà corrispondere il canone cui dovrebbe sottostare il titolare effettivo.

Art. 125.

Obbligo della gestione personale.

I titolari delle rivendite, di cui all'articolo 112, hanno obbligo assoluto della gestione personale.

I titolari delle rivendite con reddito eccedente le L. 600 e non le L. 4000 potranno essere autorizzati dall'Intendenza delle finanze a farsi rappresentare da un idoneo commesso nei soli casi di malattia da comprovarsi con visita fiscale collegiale, a spese del rivenditore, o di avanzata età, o d'impotenza per coloro che si trovano contemplati al n. 1, articolo 7, della legge 3 febbraio 1901, n. 50, od anche di temporanea assenza dal Comune, per gravi motivi debitamente comprovati.

Hanno diritto alla rappresentanza nella gestione delle rivendite di cui all'articolo stesso le donne, gli orfani e coloro che fossero chiamati a prestar servizio militare, limitatamente al tempo in cui si trovassero sotto le armi.

Le cause di esclusione per la nomina a titolare d'una rivendita si estendono ai commessi, i quali dovranno pure godere la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 126.

Quantità delle provviste.

La provvista di cui i venditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

L'intendente di finanza potrà imporre provviste maggiori nei Comuni che hanno difficili comunicazioni, o spesso interrotte col magazzino di vendita o con lo spaccio all'ingrosso.

Il rivenditore che, dopo essere stato almeno due volte ammonito, rimanesse ancora sprovvisto di generi occorrenti alla popolazione, potrà essere destituito.

Art. 127.

Giorni delle levate.

Le Intendenze di finanza stabiliranno i giorni in cui i rivenditori potranno acquistare i generi di privativa dai magazzini o spacci all'ingrosso, tenendo conto di tutte le esigenze del servizio.

Art. 128.

Verificazione dei pesi.

I pesi per la vendita dei sali e tabacchi dovranno essere conservati in buone condizioni, e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e misure, e delle guardie di finanza.

Art. 129.

Locali di vendita.

Lo smercio dei sali e tabacchi dev'essere dai rivenditori eseguito esclusivamente nei locali pei quali furono autorizzati.

Fuori del locale destinato alle rivendite sarà esposto lo Stemma Reale colla leggenda: *Sali e Tabacchi.*

Nei Comuni, ove fossero parecchie rivendite, saranno queste distinte con un numero d'ordine.

Art. 130.

Obblighi per la vendita dei tabacchi.

È fatto obbligo di vendere i tabacchi nello stato in cui sono consegnati dall'Amministrazione, e nei modi da essa stabiliti. È vietato di inumidire, profumare, o conciare in qualunque modo il tabacco.

Il rivenditore che trasgredisce a questo divieto, oltre all'applicazione delle pene comminate dalle leggi sulle privative, quando nel fatto concorrano circostanze tali da demeritare la fiducia dell'Amministrazione, potrà essere destituito.

È pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, e di scegliere i sigari per venderli separatamente.

Per l'infrazione di queste disposizioni, il rivenditore sarà per la prima volta ammonito, ed in caso di recidiva destituito.

Art. 131.

Generi avariati e cambio di sigari.

È vietato ai rivenditori di mettere in commercio sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

I generi avariati saranno, previa compilazione di processo verbale, suggellati e posti in disparte in attesa degli ordini del Ministero, in conformità dell'articolo 93.

Da quest'ultima disposizione sono eccettuati i sigari nazionali guasti nella misura del 2 per cento sulle levate. Per i detti sigari è concesso ai rivenditori di eseguirne il cambio alla fine di ogni trimestre presso l'ufficio di vendita cui sono affiliati.

Art. 132.

Cessione vietata di generi ad altri rivenditori.

È vietato ai rivenditori di cedere ad altri rivenditori i generi di privativa da essi acquistati per proprio conto.

Per l'infrazione di questa disposizione il rivenditore verrà per la prima volta ammonito, in caso di recidiva destituito.

La destituzione sarà pronunciata immediatamente se la cessione riguardasse il sale ed avesse per scopo di percepire una maggiore indennità di trasporto.

Art. 133.

Visite alle rivendite - Trasgressioni - Contravvenzioni.

I rivenditori sono soggetti alla vigilanza della guardia di finanza, i cui agenti, siano ufficiali o graduati od anche semplici guardie, hanno diritto di praticare visite alle rivendite, osservate le norme stabilite dai loro speciali Regolamenti di servizio, di procedere alla verifica dei generi, previo esame delle bollette, redigendo apposito processo verbale, di cui lascieranno un esemplare al rivenditore, quando egli siasi prestato a sottoscrivere i due originali.

Se dalla visita risultassero irregolarità od altre mancanze non passibili di multa, ma di semplici misure disciplinari di ordine amministrativo, il verbale di visita basterà a legittimare l'applicazione delle suddette misure, le quali rientrano nella competenza dell'Intendenza di finanza.

Per le contravvenzioni contemplate dalla legge sulle privative o da altre leggi, e punite con la multa o con pene corporali, oltre il suddetto verbale di visita, da estendersi sul luogo, sarà compilato presso l'ufficio competente il regolare processo di contravvenzione, a termini dell'articolo 43 della legge sulle privative e dell'articolo 27 della legge 2 aprile 1886.

Art. 134.

Destituzione dei rivenditori.

La destituzione di un titolare di rivendita per concessione sarà inflitta, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative e dal presente Regolamento:

a) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza d'esercizio, quando per tale inosservanza fosse comminata la pena della destituzione;

b) per il verificarsi di una delle condizioni indicate colle lettere *a* e *c* dell'articolo 117.

Art. 135.

Generi invenduti nella rivendita vacante.

I generi rimasti invenduti nella rivendita vacante saranno ritirati dal nuovo rivenditore o dalla persona incaricata dell'esercizio provvisorio, dietro rifusione, agli aventi diritto, del prezzo di compra secondo la tariffa in vigore.

Saranno esclusi da questa consegna i generi avariati, per i quali dovrà essere provveduto a termini dell'articolo 131.

CAPITOLO VI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 136.

Il Ministero delle Finanze provvederà col mezzo che stimerà più conveniente allo smercio al pubblico dei tabacchi esteri, fissando le norme per la scelta degli incaricati, per il sistema di vendita e la durata dell'incarico.

Art. 137.

Rivendite nelle stazioni ferroviarie.

Il Ministero delle Finanze, d'accordo con le Amministrazioni delle Società ferroviarie, potrà istituire nelle principali stazioni rivendite di tabacco, pel cui conferimento saranno stabilite norme e condizioni speciali.

Art. 138.

Vendita di sigari nei principali stabilimenti pubblici e nelle caserme.

L'Intendenza potrà, quando ne riconosca la convenienza od il bisogno, autorizzare lo smercio dei sigari e delle spagnolette nazionali negli stabilimenti balneari, nei principali alberghi e caffè, ospedali, case di pena, di salute e di correzione, ristoratori od altri luoghi di pubblico ritrovo, con obbligo al concessionario di acquistare i detti generi presso la più vicina rivendita.

Nelle occasioni di fiere o di pubbliche feste, specialmente se tenute in luoghi chiusi, potrà l'Intendenza autorizzare il rivenditore più vicino ad ivi smerciare sigari e spagnolette.

Potrà pure, sopra proposta dell'Autorità militare, autorizzare nelle caserme la vendita delle qualità o specie dei tabacchi che saranno determinate dal Ministero. La relativa licenza sarà emessa a favore di quei vivandieri che verranno proposti dalla Autorità militare.

Art. 139.

Vendita di tabacchi per l'esportazione e provvista di bordo.

Art. 139.

Il Ministero delle Finanze farà procedere alla vendita dei tabacchi nazionali lavorati, destinati pel commercio di esportazione o per provvista di bordo, ne determina il prezzo, secondo i casi ed i diversi luoghi di destinazione, e stabilisce le norme e le cautele da osservarsi per tutelare gli interessi del monopolio.

Art. 140.

Vendita di tabacchi per scopi sanitari.

Il Ministero potrà, in casi eccezionali, far consegnare ai proprietari o direttori di laboratori chimici od a farmacisti per scopi esclusivamente sanitari, tabacchi greggi in quantità non superiore a cinque chilogrammi, e verso il pagamento del prezzo che di volta in volta verrà dal Ministero stesso stabilito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze
WOLLEMBORG.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Considerando che per circostanze impreviste è necessario inviare le prove scritte dell'esame di concorso per il conferimento di 150 posti di uditore giudiziario, che dovrebbero avere principio il 14 novembre p. v.

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per il conferimento di 150 posti di uditore giudiziario, che, ai termini del decreto Ministeriale 20 giugno 1901, dovrebbero aver principio in Roma il giorno 14, sono prorogate ai giorni 21, 22, 23, 25, 26, 27 del mese di novembre prossimo venturo.

Roma, addì 23 agosto 1901.

Il Ministro
COCCO-ORTU.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con RR. decreti del 20 luglio 1901:

Giovenale cav. Chiaffredo, direttore di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1901.

Gambarova cav. dott. Carlo, sanitario nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° settembre 1901.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè N. 1,137,846 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60, al nome di *Sebastiani* Maria di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Sebastiano* Maria di Giuseppe, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1901.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 1,230,182 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 520 al nome di Saini *Carlo Marco* fu Luigi, domiciliato a Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Saini *Carlo-Andrea* detto Marco, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1901.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Con decreto del Ministro del Tesoro in data 28 agosto 1901, il sig. Giuseppe Vaciago, R. notaio esercente e residente in Piacenza, è stato accreditato presso l'Intendenza di Finanza di quella città per le operazioni del debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, addì 28 agosto 1901.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 agosto, in lire 104,14.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

28 agosto 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	102,40 1/8	100,40 1/8
	4 1/2 % *netto*	111,30 1/4	110,17 3/4
	4 % *netto*	102,18 3/4	100,18 3/4
	3 % *lordo*	63,09	61,89

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, sono aperti i concorsi alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

Patologia generale, nella R. Università di Torino.
Contabilità ed estimo rurale, nella R. Università di Pisa.
Diritto commerciale, nella R. Università di Macerata.

Per professore straordinario:

Fisiologia sperimentale, nella R. Università di Genova.
Diritto romano, nella R. Università di Macerata.
Architettura ed idraulica rurale, nella R. Università di Pisa.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 gennaio 1902.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 27 agosto 1901.

Il Ministro
N. NASI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Nuovo concorso per l'ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902.

1. È aperto un nuovo concorso per l'ammissione di allievi nei collegi militari di Napoli e Roma, nel prossimo anno scolastico, che avrà principio il 16 ottobre p. v.

L'ammissione avrà luogo per esami e per titoli al primo corso, ed esclusivamente per titoli al secondo corso.

2. Il numero massimo di allievi da ammettersi con tale nuovo concorso sarà:

pel collegio di Napoli, di 25 al 1° corso e 20 al 2° corso;
pel collegio di Roma, di 20 al 1° corso e 12 al 2° corso.

3. Le condizioni alle quali debbono soddisfare gli aspiranti, sono quelle stesse che risultano dal manifesto di cui nella Circolare n. 17 del 5 febbraio u. s., fatta soltanto eccezione per i limiti massimi di età, che vengono eccezionalmente estesi:

pel 1° corso a 16 anni e 6 mesi } non oltrepassati al 1° a-
pel 2° corso a 17 anni e 6 mesi } gosto volgente.

4. Gli esami, tanto scritti che orali, per l'ammissione al 1° corso, avranno luogo esclusivamente in Napoli e in Roma presso i collegi militari, in Modena presso la scuola militare, e in Torino presso l'accademia militare.

Le prove scritte d'italiano e francese avranno luogo alle ore 8 dei giorni 7 e 8 ottobre p. v., su tema inviato dal Ministero. Successivamente si daranno le prove orali, nei giorni e nelle ore da indicarsi dai comandi degli istituti.

Le Commissioni esaminatrici saranno formate dai singoli comandanti dei predetti istituti militari, conformemente alle prescrizioni vigenti per gli istituti tecnici.

5. Verranno ammessi al concorso per titoli anche quei giovani che hanno la possibilità di conseguire, a seconda dei casi, presso gli istituti civili governativi, o pareggiati, la licenza tecnica, o il certificato di ammissione alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, nella sessione autunnale, a condizione però che producano la licenza o il certificato non più tardi del 1° novembre p. v.

In tal caso l'ammissione in collegio avrà luogo subito dopo la presentazione del titolo.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande scadrà: pei concorrenti ad esame, il giorno 27 settembre p. v., e pei

concorrenti per titoli (anche se si riservano di produrre il titolo di studio nella sessione autunnale) il 30 dello stesso mese.

7. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate, coi prescritti documenti, ai comandi di distretto militare i quali, verificata la regolarità degli atti, e sottoposti gli aspiranti alla prescritta visita medica, trasmetteranno: le domande dei concorrenti per esami al comandante di quello fra gli istituti militari indicati al precedente n. 4, che verrà designato dagli interessati come sede preferita per gli esami; e quelle dei concorrenti per titoli al Ministero (Segretariato generale).

Potrà essere dato corso anche alle domande non regolarmente o completamente documentate, quando si tratti, non della mancanza, nel candidato, di condizioni essenziali, ma solo di ritardo nella regolarizzazione o produzione di qualche atto.

8. I comandi degli istituti militari suindicati, esaminate alla loro volta le domande e i documenti dei concorrenti per esame, ne accuseranno ricevuta ai comandi di distretto, facendo in pari tempo invitare i candidati a presentarsi all'istituto per le prove.

I documenti dei candidati che risulteranno idonei, dovranno essere conservati dal comando del rispettivo collegio (o inviati al comando stesso da quelli della scuola e dell'accademia militare); e quelli dei non idonei saranno senz'altro restituiti agli interessati.

Appena terminati gli esami, ciascun comando d'istituto farà conoscere telegraficamente al Ministero il numero dei concorrenti idonei, aspiranti a ciascun collegio.

9. Relativamente al modo di compilare e documentare le domande, alla graduatoria dei concorrenti, ed alle altre condizioni d'ammissione e di permanenza in collegio, valgono le disposizioni del manifesto del 5 febbraio u. s. e del *Regolamento per le ammissioni ai collegi militari, alla scuola e all'accademia militare* (edizione 2 febbraio 1900), in vendita a L. 0,45 presso la tipografia Voghera in Roma.

10. I comandanti di distretto sono invitati a dare pubblicità, per mezzo della stampa, alla presente, con un sunto indicante specialmente il modo d'ammissione, le nuove condizioni d'età, le sedi di esame, ed i termini per la presentazione delle domande, avvertendo che gli interessati potranno rivolgersi agli stessi comandi di distretto per qualsiasi schiarimento.

Roma, addì 23 agosto 1901.

Il Sottosegretario di Stato
B. ZANELLI.

Il Cancelliere del Tribunale di Cosenza

AVVISA:

Pei giorni 11-12 febbraio 1902, avanti questo Tribunale, sono indetti gli esami di perito calligrafo, ed i concorrenti dovranno uniformarsi al disposto degli articoli 3, 8 del R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002, e 6 del relativo Regolamento.

Cosenza, addì 27 agosto 1901.

Il Cancelliere
NICOLA VACCARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Temps* di Parigi pubblica i particolari seguenti circa il richiamo dell'ambasciatore francese Constans, da Costantinopoli:

Siccome la questione delle pretese dei creditori francesi non era stata regolata fino a domenica sera, l'ambasciatore Constans lasciò, presso i suoi colleghi delle missioni estere, biglietti da visita in segno di commiato, avendo deciso di partire lunedì nel pomeriggio. Egli aveva dato tempo fino alle 11 ant. per dargli la soddisfazione da lui attesa. Non avendo ottenuto risposta, al meriggio s'imbarcò, e si fece trasportare al *quai* di Stambul per attendere colà, insieme con la sua consorte, il treno espresso d'Oriente. Al *quai* giunsero più tardi due cerimonieri del Sultano, i quali fecero ogni sforzo per indurre Constans a desistere dal suo proposito di partire.

Essi non avevano però seco alcuno degli *iradè* promessi, nè in generale alcun documento ufficiale che avesse potuto giustificare la sospensione della partenza di Constans.

Perciò l'ambasciatore francese tenne duro, e salì sul treno, abbandonando così Costantinopoli.

Una nota del ministro degli esteri, Delcassé, motiva il richiamo dell'ambasciatore francese a Costantinopoli, Constans, osservando che il Sultano non corrispose alle condizioni, per adempiere le quali gli erano stati concessi, venerdì scorso, tre giorni di tempo.

Il consigliere d'ambasciata, Bapst, rimasto a Costantinopoli per dirigere gli affari dell'ambasciata francese, non ha pieni poteri. Egli ha soltanto l'incombenza di stendere relazioni per il Governo francese.

***

Il *Times* pubblica un lunghissimo articolo, mandatogli da un collaboratore straordinario, nel quale, sulla scorta dei documenti pubblicati nel recente *Libro azzurro*, si tenta di dimostrare che l'accordo anglo-germanico, relativo alla China, è senza alcun valore per l'Inghilterra e che in nessuna delle varie controversie sorte in China, il Governo inglese ebbe da parte del conte Waldersee e del Governo germanico amichevole assistenza, sebbene fosse in diritto d'aspettarsela dopo l'appoggio leale avuto da Waldersee da parte inglese.

Il *Times*, commentando questo articolo, scrive:

« Basta richiamare l'attenzione sulla deduzione che il nostro collaboratore d'occasione trae da un riassunto retrospettivo della storia di quelle transazioni, e questa deduzione è: che noi in nessuna circostanza, ove i nostri interessi collidessero con quelli della Russia, potremmo sperare il benchè minimo appoggio reale da parte dell'*onesto sensale* di Berlino.

« Questa è, del resto, la conclusione alla quale l'inglese, attento osservatore degli avvenimenti, dovrebbe essere pervenuto già da lungo tempo. Le nostre esperienze in China non fanno che confermare quella deduzione ».

***

Il *Vaterland*, giornale che si pubblica all'Aja, annunzia che nell'Africa del Sud ebbe luogo una conferenza tra il rappresentante della Repubblica del Transwaal e quello dello Stato libero d'Orange. Assistevano alla conferenza i comandanti boeri Dewet, Botha e Delarey. Dopo un esame profondo della situazione, fu adottata la seguente deliberazione:

« I Governi della Repubblica Sud-africana e dello Stato libero d'Orange, uditi i generali e prendendo in considerazione il rapporto favorevole di S. E. il signor Krüger e della deputazione all'estero;

« Considerando i progressi della nostra causa nelle colonie, ove i nostri padri si sollevano sempre più contro l'a-

troce ingiustizia alla quale si sottopongono le Repubbliche per rapire ad esse la loro indipendenza,

« Considerando i sacrifici inestimabili di uomini e di danaro consumati per la nostra causa e che sarebbero vani e senza scopo se noi abbandonassimo la nostra indipendenza.

« Considerando che la perdita della nostra indipendenza, dopo le sofferenze patite e le depredazioni subite, trarrebbe seco fatalmente la rovina nazionale e materiale del nostro popolo;

« Considerando lo spirito di inalterabile resistenza da cui è animata la maggioranza del nostro popolo, uomini, donne e fanciulli, e in cui scopriamo, con gratitudine, la mano dell'Onnipossente;

« *Decretano* :

« Nessuna pace sarà conclusa, nessuna condizione di pace sarà accettata che non implichi la nostra indipendenza e la nostra esistenza autonoma come popolo, e non garantisca gli interessi dei nostri fratelli delle colonie. La guerra sarà continuata *energicamente*, con tutti i mezzi necessari alla difesa della nostra indipendenza e dei nostri interessi ».

Questo decreto è firmato dal sig. Schalk-Burger per la Repubblica Sud-africana e dal sig. Steijn per lo Stato libero di Orange.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In memoria di Umberto I. — Stamane, a Torre del Greco, alla presenza delle Autorità, delle Associazioni e di grande folla, è stata inaugurata solennemente al Municipio una lapide commemorativa di Re Umberto I.

Per Michele Coppino. — *L'Agenzia Stefani* ha da Alba, 28:

Stamane la salma di Michele Coppino, chiusa in triplice cassa, fu da Villa Rivoli trasportata ad Alba su carro funebre di seconda classe, scortata dai vigili municipali, accompagnata dai parenti dell'estinto, Busca e Belli, dalle Autorità locali, dai famigliari e dagli amici.

Molta gente, venuta dalle campagne, si affollava sulla via lungo il percorso del corteo funebre, per rendere commossa un omaggio all'estinto.

Anche le vie della città erano gremite di una folla reverente.

La bara fu depositata nel gran salone municipale, trasformato in cappella ardente. Questa fu indi aperta al pubblico.

Durante la giornata molta folla, venuta anche dai paesi vicini, si recò a visitare la salma dell'illustre estinto, le cui sembianze appaiono inalterate attraverso il cristallo collocato sulla parte superiore della cassa.

Continuano a pervenire alla famiglia Coppino, al Municipio ed all'on. Calissano telegrammi e lettere di condoglianza da uomini eminenti, tra cui dall'on. Ministro Galimberti, dai senatori Rattazzi, Finali, Saredo, Cremona, Cibrario e dai deputati Bovio, Sonnino, Lacava, Lucca, Calleri, Tornielli, Scotti ed altri.

Domani avranno luogo i funerali.

Il corteo funebre partirà alle ore 14,30 dal Municipio, seguendo un percorso di due chilometri circa per giungere alla Cattedrale.

Interverranno alle onoranze la banda municipale di Torino e le musiche di altre città vicine.

Terminata la cerimonia religiosa, il corteo proseguirà per la piazza della stazione, dove, dopo i discorsi, si scioglierà.

Il carro funebre proseguirà pel Campo Santo accompagnato dai parenti e dai familiari.

L'on. Villa, presidente della Camera, coll'on. Gianolio ed altri deputati, arriverà domani alle 12,30 per assistere ai funerali.

Alba, 29.

Coi primi treni di stamane sono giunte molte rappresentanze di Municipi e di Associazioni operaie con bandiere abbrunate per prendere parte ai funerali di Michele Coppino.

Continua stamane affollato il pellegrinaggio alla Cappella ardente, ove il servizio d'onore viene fatto anche dagli uscieri della Camera dei deputati e dagli studenti della Scuola enotecnica *Umberto I*, della quale l'on. Coppino era presidente dalla fondazione.

Tutti i negozi sono chiusi colla scritta: *Lutto cittadino.*

Le vie della città sono tutte pavesate a lutto e dai balconi pendono bandiere nazionali a mezz'asta.

Lungo la via Cavour, corso Amedeo, piazza Umberto I, corso Vittorio Emanuele e piazza della Cattedrale, per le quali si svolgerà il corteo funebre, i fanali a gas sono velati a lutto e verranno accesi pei funerali.

L'ordine del corteo funebre, al quale prenderanno parte circa 300 associazioni operaie, è così stabilito:

Carabinieri e guardie municipali, Scuole elementari, Scuola normale, Scuola tecnica, R. Ginnasio, R. Liceo, Scuola enotecnica *Umberto I*, un battaglione di fanteria con bandiera e musica Istituti di carità, Clero, carri recanti le corone e quindi il feretro seguito dai parenti dell'estinto, da senatori, da deputati, dalle Autorità e dalle rappresentanze municipali.

Seguiranno indi la musica della città d'Alba, i capi d'ufficio, le rappresentanze di Enti morali ed Istituti, le Associazioni operaie femminili, la banda musicale di Mirafiore e le Associazioni operaie maschili.

Chiuderanno il corteo un plotone di fanteria e la musica di Diano d'Alba.

Il sindaco di Viareggio con due assessori municipali prenderà parte al corteo funebre.

Giunsero affettuose condoglianze dall'ambasciatore Nigra, antico compagno di scuola di Michele Coppino.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi, on. Galimberti, fece stamane deporre sulla bara una splendida corona di fiori.

Pacchi postali. — D'ora innanzi la tassa di custodia dei pacchi sarà computata per ogni giorno di sosta di ciascun pacco, interno od estero, nell'ufficio di sua vera destinazione, senza riguardo all'importo dell'assegno o dei dazi doganali che lo gravano, e con la sola differenza che essa è in ragione di centesimi 5 se il pacco è ordinario e di centesimi 10 se è con valore dichiarato.

Marina militare. — Le RR. navi *Dandolo, Morosini* e *Andrea Doria* sono giunte a Milazzo; *Scilla, Dardo* e *Strale* a Giardini; *Tevere* a Messina; *Carlo Alberto, Partenope* ed *Euridice* sono partite da Augusta; *Stromboli* da Vosoung.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Centro America*, della Veloce, è partito da Teneriffa, diretto al Brasile. Il *Werra*, del *Norddeutscher Lloyd*, è partito da Genova per New-York.

ESTERO

Mostra internazionale di pesca. — A Vienna, nel 1902, sarà tenuta un'Esposizione di pesca, scopo della quale è di coordinare e mostrare come in un quadro complessivo tutti i progressi fatti fin qui dalle nazioni civili in questo ramo tanto importante dell'economia rurale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 28. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, è ritornato, oggi, all'Eliseo.

LONDRA, 28. — Un dispaccio da New-York al *Globe* dice: « Telegrammi da Colon e Panama annunziano che lo stato di guerra, senza dichiarazione preliminare, esiste fra la Colombia ed il Venezuela ».

BERLINO, 28. — Il *Berliner Tagblatt*, secondo informazioni da fonte certa, dichiara essere infondata la voce corsa che la defunta Imperatrice Federico si fosse maritata segretamente col conte Seckendorff, suo Gran Maestro di cerimonie.

LONDRA, 28. — Un dispaccio da Shanghai al *Globe* dice che le Autorità di Pechino hanno chiesto telegraficamente l'invio di nuove truppe inglesi.

PIETROBURGO, 28. — Il tenente-colonnello De Mueller, addetto militare alle legazioni russe dell'Aja e di Bruxelles, è stato nominato addetto militare all'ambasciata russa presso S. M. il Re d'Italia.

NEW-YORK, 28. — Un dispaccio al *New-York Herald* da Colon annunzia che 2000 insorti, provenienti dalla Colombia, hanno invaso il Venezuela. Si crede che essi si propongano di rovesciare il Presidente della Repubblica, generale Cipriano Castro.

LONDRA, 28. — Il generale lord Kitchener ha telegrafato al ministro della guerra, che il generale Hildyand lo informò che i Boeri a Graspan fucilarono un luogotenente e due soldati inglesi prigionieri.

Il ministro della guerra, Brodrick, rispose a questo telegramma, ingiungendo al generale lord Kitchener di emanare un proclama che consideri colpevoli i Boeri che assistettero alla fucilazione, vi abbiano o no partecipato; e di punire colla morte il Capo del *Commando* boero e colla pena capitale od altra minore, secondo la loro complicità, gli altri membri del *Commando*.

FILADELFIA, 29. — In seguito allo scoppio della caldaia di un vapore, vi furono 7 morti ed una ventina di feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano
del 28 agosto 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	757,9
Umidità relativa a mezzodì	38
Vento a mezzodì	S debolissimo.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 27°,0. Minimo 16°,7
Pioggia in 24 ore	0,0.

Li 28 agosto 1901.

In Europa: pressione massima di 767 al N della Spagna, minima di 740 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato ovunque, fino a 9 mm. a Belluno; temperatura diminuita ovunque, venti forti del 4° quadrante al N, del 3° al S e Centro; pioggia nel Veneto e nell'Emilia.

Stamane: cielo nuvoloso in Calabria e Piemonte, generalmente sereno altrove; venti moderati a forti del 3° e 4° quadrante; alto Tirreno agitato, tempestoso a Livorno.

Barometro: massimo a 764 al S della Sicilia, minimo di 760 sul versante centrale Adriatico.

Probabilità: venti moderati a forti del 3° e 4° quadrante; cielo vario; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 28 agosto 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 8	18 6
Genova	sereno	legg. mosso	25 2	18 2
Massa Carrara	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	31 0	16 9
Cuneo	coperto	—	24 7	11 0
Torino	sereno	—	25 0	14 0
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	28 4	20 0
Novara	sereno	—	26 4	13 2
Domodossola	$^1/_4$ coperto	—	23 5	6 9
Pavia	sereno	—	28 1	13 8
Milano	$^1/_4$ coperto	—	27 1	13 6
Sondrio	sereno	—	23 3	10 8
Bergamo	sereno	—	22 8	13 0
Brescia	sereno	—	26 0	14 0
Cremona	sereno	—	26 3	15 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	23 9	14 3
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	20 1	10 9
Udine	sereno	—	19 3	13 5
Treviso	sereno	—	20 8	13 6
Venezia	sereno	calmo	22 1	15 0
Padova	sereno	—	20 0	13 5
Rovigo	sereno	—	26 0	13 5
Piacenza	sereno	—	25 2	13 2
Parma	sereno	—	25 9	15 9
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	25 2	17 5
Modena	$^1/_4$ coperto	—	25 7	14 2
Ferrara	sereno	—	23 5	13 5
Bologna	sereno	—	24 4	16 3
Ravenna	sereno	—	27 6	12 8
Forlì	sereno	—	25 2	20 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	27 6	15 6
Ancona	sereno	legg. mosso	28 8	18 2
Urbino	$^1/_4$ coperto	—	24 6	13 6
Macerata	sereno	—	26 4	17 8
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	16 8
Perugia	sereno	—	23 2	14 0
Camerino	$^1/_4$ coperto	—	24 0	14 0
Lucca	$^1/_2$ coperto	—	25 7	15 8
Pisa	$^1/_4$ coperto	—	24 2	15 6
Livorno	sereno	tempestoso	24 5	20 6
Firenze	$^1/_2$ coperto	—	25 2	14 8
Arezzo	sereno	—	24 8	13 8
Siena	sereno	—	23 1	14 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	$^1/_4$ coperto	—	27 6	16 7
Teramo	sereno	—	26 9	16 0
Chieti	sereno	—	27 0	17 0
Aquila	sereno	—	23 1	10 8
Agnone	$^1/_4$ coperto	—	22 0	11 2
Foggia	sereno	—	29 0	24 0
Bari	sereno	legg. mosso	31 4	21 0
Lecce	$^1/_4$ coperto	—	31 7	19 8
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	27 7	15 5
Napoli	sereno	calmo	25 9	18 7
Benevento	coperto	—	27 0	17 7
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	$^3/_4$ coperto	—	23 9	15 1
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	21 9	14 7
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	28 0	19 0
Tiriolo	piovoso	—	28 6	15 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 8	24 2
Trapani	$^1/_4$ coperto	calmo	29 6	22 6
Palermo	sereno	calmo	34 3	17 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	22 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	31 1	24 1
Catania	sereno	calmo	35 6	21 9
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	35 0	22 5
Cagliari	sereno	calmo	27 0	17 5
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	23 6	16 1

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.